

Piano di Sicurezza

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Liceo artistico e Liceo Scientifico”

Via Presidio, 10
81031 Aversa –CE–

DOCUMENTO

ELABORATO AI SENSI DEL

D.Lgs.81/2008 art.17 comma 1 lett.a

ALL’ ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

di cui all’ art.28

Il R.S.P.P. Prof. Di Grazia Giovanni	Il Datore di Lavoro Prof. Del Villano Giovanni
---	---

Emesso da : Prof. DI GRAZIA Giovanni
Emissione: 01/2020
Data: 01/10/2020
Documento: Piano di Sicurezza
File: PIANOSIC.RTF

PREMESSA

Le catastrofi ambientali degli ultimi anni hanno portato alla ribalta uno dei mali cronici della scuola italiana, quello della salute, dell'igiene e della sicurezza degli edifici scolastici. Una ribalta che secondo molti non si può definire inaspettata, perché numerosi studi e indagini più o meno recenti, nonché letture e giudizi sui risultati di queste analisi descrivono una situazione della rete dell'edilizia scolastica italiana ancora in gran parte fragile e precaria, nonostante i diversi interventi imposti dalla legislazione vigente, a partire dalla 626. Lo Stato da parte sua ha profuso un certo impegno, specie nel periodo 1996-2008, data di entrata in vigore del D Lgs n°81, misure non certamente ancora sufficienti per completare le ristrutturazioni delle sole scuole, atteso che gli interventi straordinari previsti sono riferiti a episodi eclatanti relativi alla sicurezza scolastica e sull'onda dell'emergenza e dell'emotività. Unitamente al taglio delle risorse agli enti locali, questi mancati finanziamenti gettano un'ombra di grande preoccupazione per una sicurezza a rischio quotidianamente.

La sicurezza è un bene comune ed i diritti alla sicurezza e alla salute degli studenti sono sanciti da una lunga serie di norme e leggi, che vanno dalla Costituzione, ai codici civile e penale, ad altre più specifiche. La principale e più articolata di queste norme è il famoso D.Lgs 81/2008 che recepisce riunisce in un unico articolato tutta la normativa precedente in materia di sicurezza e introduce nell'ordinamento italiano il principio della partecipazione attiva dei lavoratori, in collaborazione con altri soggetti, per la prevenzione dei rischi in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico della scuola i destinatari della sicurezza sono i lavoratori, docenti e ATA, e i "soggetti equiparati" , in primo luogo gli studenti, ma anche tutti coloro che, pur non dipendendo dall'amministrazione scolastica, nelle scuole lavorano (personale di ditte appaltatrici di vari servizi: mensa, bar, giardinaggio, riparazioni, manutenzione, pulizie, ecc.) e tutti quei soggetti che hanno periodici e costanti rapporti con la scuola (genitori, rappresentanti, gruppi sportivi, ecc.).

Individuati i rischi e gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici da eseguire per garantire la sicurezza, la palla passa ai proprietari degli immobili, a cui compete la realizzazione delle opere di messa a norma. In pratica, piani quadriennali di interventi edilizi sull'intera rete scolastica nazionale e di certificazioni, che devono essere predisposti e realizzati dai vari enti locali, che tuttavia sono ancora in grave ritardo.

Va ricordato però che le eventuali inadempienze degli enti locali circa l'effettuazione dei lavori di manutenzione e messa a norma di strutture e impianti non dispensano i dirigenti scolastici dalle loro responsabilità sulla sicurezza. Essi hanno il compito di prevenire incidenti e infortuni, ricorrendo addirittura alla chiusura della scuola in presenza di rischi per chi opera all'interno, come ha stabilito anche una sentenza della magistratura.

Ai proprietari degli immobili, cioè gli enti locali, competono invece le certificazioni che dovrebbero attestare che le scuole sono sicure: agibilità statica (certificato di stabilità delle strutture portanti e murarie, particolarmente importante per le scuole situate in zone sismiche), agibilità igienico-sanitaria, prevenzione degli incendi, sicurezza impianto elettrico, ecc. Il grave deficit di certificazioni (che oscillano tra il 15% e l'80% con una media nazionale del 43%) testimonia delle lungaggini se non delle inadempienze colpose in merito alla sicurezza delle scuole, soprattutto alla

luce dei drammatici eventi che hanno sconvolto e sconvolgono il paese in questi ultimi mesi: eruzioni, terremoti, inondazioni.

QUALITA' & SICUREZZA NELLA SCUOLA



QUALITÀ: " LA SCUOLA.....É RESPONSABILE DELLA **QUALITÀ** DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SI IMPEGNA A GARANTIRNE L'ADEGUATEZZA ALLE ESIGENZE CULTURALI E FORMATIVE DEGLI ALUNNI, NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI VALIDI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI ".

SICUREZZA: "L'AMBIENTE SCOLASTICO DEVE **ESSERE PULITO, ACCOGLIENTE, SICURO.** LE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA DEI LOCALI DEVONO GARANTIRE UNA PERMANENZA A SCUOLA CONFORTEVOLE PER ALUNNI E PER IL PERSONALE TUTTO " .
(DPCM DEL 7 GIUGNO 1995 RELATIVO ALLA " CARTA DEI SERVIZI")

A) LA PREVENZIONE, LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DAI RISCHI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

LA CONCRETA INIZIATIVA CHE LA PRESENTE SI PREFIGGE È QUELLA DI SEGUIRE IL CORRETTO PERCORSO DELL'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MIRATO A FORMULARE UN PIANO STRATEGICO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI COLORO CHE OPERANO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.

LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NELL'ISTITUTO SCOLASTICO INTRODUCE NUOVI OBBLIGHI LEGATI ALL'APPROFONDIMENTO DELLA PROPOSTA EDUCATIVA CONTENUTA NEL D.LGS.81/2008. INFATTI CON LA C.M.363/92 "IL CAPO D'ISTITUTO, D'INTESA CON GLI ORGANI COLLEGIALI AFFRONTANO LA PROBLEMATICHE PER LA DEFINIZIONE DI UN'AZIONE DIDATTICA UNITARIA "

Questa circolare introduce il P.E.I. come spazio ideale in cui inserire i temi della educazione alla salute.

Anche la vecchia L.537/93, richiamando il concetto di P.E.I., prefigura un modello di autonomia della scuola al cui interno prendono corpo i progetti educativi che vengono presentati all'utenza all'interno di una più generale " carta dei servizi" scolastici (D.P.C.M.7/6/95).

IL DOCUMENTO VIENE REDATTO IN QUANTO SIA LA SCUOLA CHE I LAVORATORI, INTESI COME PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, NONCHÉ GLI ALLIEVI EQUIPARATI AI LAVORATORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA.

Lo scopo del Documento é la valutazione dei rischi ed è redatto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche, obbliga il datore di lavoro a valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione

dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il D. Lgs. 81/2008, che prescrivono la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si applica alle scuole di ogni ordine e grado. I capi d'Istituto sono tenuti, pertanto, ad attuare le misure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica.

Il D.M.21/06/1996, n°292, emanato ai sensi dell'art.30 comma 1 del D. Leg.242/96, identifica il Dirigente Scolastico come datore di lavoro.

ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE IL DATORE DI LAVORO, PRESIDE, ELABORA IL PRESENTE DOCUMENTO CHE FONDAMENTALMENTE SI COMPONE DI UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, NELLA QUALE SONO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA; L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE, PREVENZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CONSEGUENTE ALLA VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 1, NONCHÉ IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA.

Nel presente documento i tre aspetti non sono separati ma vengono individuati attraverso specifici capitoli che costituiscono la base del sistema della sicurezza. Le diverse azioni attuative, essendo ricorrenti nel tempo, sono documentate attraverso opportune tabelle che, di fatto, costituiscono il processo di aggiornamento delle misure di prevenzione e di protezione.

OGNI QUAL VOLTA RICORRONO LE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE, LA VALUTAZIONE ED IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRANNO ESSERE RIELABORATI O INTEGRATI; IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VIENE AGGIORNATO ATTRAVERSO GLI ALLEGATI.

Il documento sarà custodito presso la Presidenza della Scuola.

In caso di future sedi periferiche e/o staccate, presso ciascuna sede verrà custodita una copia del documento contenente le parti riguardanti solo la sede staccata.

B) *OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO*

- a) IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI (ART.17 COMMA 1).
- b) ELABORARE IL DOCUMENTO CON LE MODALITÀ INDICATE AL COMMA 2.
- c) DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.), SECONDO LE REGOLE DI CUI AL D.LGS 81/2008.
- d) NOMINARE, NEI CASI PREVISTI, IL MEDICO COMPETENTE.
- e) DESIGNARE IL GRUPPO ANTINCENDIO, IL GRUPPO DI EVACUAZIONE, E IL GRUPPO DI PRONTO SOCCORSO
- f) AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE, QUANDO SI DETERMINANO VARIAZIONI NELLE STRUTTURE E/O NELLA GESTIONE
- g) FORNIRE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE, QUANDO E SE NECESSARIO
- h) RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI E DELL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- i) ISTRUIRE IL PERSONALE E GLI ALLIEVI SULLE MISURE DI EVACUAZIONE, DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA
- j) PERMETTERE AL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DI VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE ATTUATE NELLA SCUOLA
- k) PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE (ES. SCARICO TONER E SOSTANZE CHIMICHE DEL LABORATORIO SCIENTIFICO).
- l) IMPIANTARE ED AGGIORNARE IL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

- k) CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI, NEI CASI PREVISTI del D. Lgs. 81/2008
- f) PREDISPORRE UN PIANO DI EMERGENZA, DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO E PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO
- g) IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA VALUTAZIONE ED ELABORA IL DOCUMENTO (ADEMPIMENTO NON DELEGABILE).
- h) LA VALUTAZIONE DI CUI AL COMMA 1 ED IL DOCUMENTO SONO RIELABORATI IN OCCASIONE DI MODIFICHE (ADEMPIMENTO NON DELEGABILE).

C) **RESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

"PROMUOVERE LA SALUTE SIGNIFICA CREARE STRUMENTI E OCCASIONI DI BENESSERE CHE POSSONO AUMENTARE LE CAPACITÀ DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI OCCUPARSI DEL PROPRIO EQUILIBRIO PSICO-FISICO."

(TRATTO DA: LA SALUTE DEI GIOVANI. UNA SFIDA E UN IMPEGNO, OMS, GINEVRA, 1993)

IL D. Lgs. 81/2008 NON PARLA DI RESPONSABILITÀ EDUCATIVA, MA DI RESPONSABILITÀ FORMATIVA, INFORMATIVA, DI ADDESTRAMENTO E DI ISTRUZIONE.

VIENE DATA PREMINENZA ALLA FORMAZIONE RISPETTO ALL'INFORMAZIONE, COME SI PUÒ DESUMERE DALLA LETTURA del D. Lgs. 81/2008 CHE RIFERISCONO ALLE CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI (CIOÉ LA MANCATA FORMAZIONE É PUNITA PIÙ SEVERAMENTE DELLA MANCATA INFORMAZIONE)

IL D. Lgs. 81/2008, INOLTRE, CI DICE CHE IL COMPITO FORMATIVO VIENE ASSEGNATO AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE. SE NE TRAE LA CONCLUSIONE, QUINDI, CHE IL DOCENTE, ALMENO PER QUANTO RIGUARDA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI, DEVE ESSERE PARAGONATO AD UN DIRIGENTE.

SE INFORMARE FA RIFERIMENTO AL "SAPERE" ED IL FORMARE AL "SAPERE FARE", EDUCARE FA RIFERIMENTO AL "SAPERE ESSERE" CON RIGUARDO AI VALORI CONDIVISI NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

POSSIAMO DIRE CON G.BERTAGNA CHE EDUCARE "RENDE CIASCUNO PIÙ INDIPENDENTE, PIÙ LIBERO, CAPACE DI SCEGLIERE E DI ASSUMERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI RAGIONARE, DI LAVORARE, DI STUDIARE, DI ESPRIMERSI, DI INVENTARE, DI AGIRE BENE, DI GUSTARE IL BELLO E DI AMARE".

QUESTO È L'OBIETTIVO FINALE CHE L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA DEVE RAGGIUNGERE, ASSIEME ALLE ALTRE EDUCAZIONI PRESENTI NELLA SCUOLA.

I PROBLEMI DELLA SALUTE, DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI RICHIEDONO AZIONI CONCRETE IN AMBITO PREVENTIVO, CHE NON POSSONO IGNORARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI QUALUNQUE ORDINE, E CHE NON SONO RINVIABILI AL MOMENTO OCCUPAZIONALE.

ATTUALMENTE MANCANO NELLA SCUOLA INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI ORGANICI E SISTEMATICI, VOLTI A SVILUPPARE NEI FUTURI LAVORATORI UNA SENSIBILITÀ ALLA SALUTE COME VALORE, E PERTANTO UNA CAPACITÀ DI METTERE IN PRATICA LE MISURE DI PREVENZIONE.

I SOGGETTI AI QUALI RIVOLGERE NELLA SCUOLA UN'AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E INFORMATIVA, SONO:

I DOCENTI,

IL PERSONALE ATA, GLI ALUNNI.

PER LE PRIME DUE FIGURE PROFESSIONALI È NECESSARIA UNA AZIONE FORMATIVA E INFORMATIVA PROMOSSA DAL DATORE DI LAVORO; PER GLI ALUNNI, INVECE, OCCORRE CHE IL COLLEGIO DEI DOCENTI FORMULI PROGETTI EDUCATIVI/FORMATIVI ALL'INTERNO DEL PROGETTO EDUCATIVO D'ISTITUTO (P.E.I.)

FIGURE INDISPENSABILI IN OGNI PROGRAMMA DI PREVENZIONE SONO I DOCENTI. AVVIARE, INFATTI, UN PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LABORATORI DIDATTICI, ATTIVARSI NELLA PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, COSTITUISCONO DI PER SÉ UN IMPORTANTE MOMENTO DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI, MA ANCHE PER GLI INSEGNANTI.

ANCHE PER IL PERSONALE ATA È NECESSARIO FARE OPERA DI FORMAZIONE, SIA PER I COMPITI CHE IL PERSONALE DEVE SVOLGERE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, SIA PER I RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON GLI ALUNNI.

I COMPORTAMENTI, INFATTI, ASSUNTI DAGLI ADULTI NEI CONFRONTI DELLA SICUREZZA SONO RECEPITI INDIRETTAMENTE E FATTI PROPRI DAGLI ALUNNI.

PIÙ VOLTE NEL D. Lgs. 81/2008 SI RICHAMA IL DOVERE DEL DATORE DI LAVORO DI FORMARE ED INFORMARE I LAVORATORI.

INFORMARE SIGNIFICA TRASMETTERE CONOSCENZE. SI TRATTA DI UN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE SI ESPORANO LE CONOSCENZE INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO PER ACQUISIRE MODELLI E STRATEGIE INTELLETTUALI NECESSARI PER PROCEDERE POI AUTONOMAMENTE.

FORMARE SIGNIFICA PREDISPORRE UN PROCESSO MENTALE ATTRAVERSO IL QUALE TRASMETTERE L'USO DEGLI ATTREZZI, DELLE MACCHINE E DELLA STRUMENTAZIONE USATI DAL PERSONALE E DAGLI ALLIEVI.

PER QUANTO RIGUARDA I DOCENTI E IL PERSONALE ATA, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE, PREVISTE del D. Lgs. 81/2008, SARANNO ATTIVATE DAL PRESIDE, IN QUANTO DATORE DI LAVORO, NONCHÉ DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA, IN COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO, VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, A.S.L., ISPESL, ECC. UN RUOLO, IMPORTANTE PER IL PERSONALE ATA SARÀ ASSUNTO DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

TUTTI I LAVORATORI DOVRANNO RICEVERE UN'ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, SULLE MISURE ED ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ADOTTATE.

LE SCUOLE SARANNO CHIAMATE PERCIÒ A PREDISPORRE E ORGANIZZARE, DA SOLE O IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI, CON LE ULSS DI COMPETENZA, CON I FORNITORI, INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ALUNNI, NON POTENDO IL PRESIDE FORMARE ED INFORMARE TUTTI GLI ALUNNI, È IMPORTANTE CHE DELEGHI QUESTA FUNZIONE AI DOCENTI, DOPO AVER PREDISPOSTO ADEGUATI CORSI DI FORMAZIONE.

È' INDISPENSABILE CHE GLI INSEGNANTI SIANO POSTI NELLA CONDIZIONE DI VERIFICARE E APPROFONDIRE LE PROPRIE CONOSCENZE E I PROPRI ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA, RIFLETENDO CONTEMPORANEAMENTE SULLE LORO RESPONSABILITÀ E SUL LORO RUOLO. LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE, INFATTI, NON È LEGATA SOLO ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI, MA DEVE PREVEDERE ANCHE COMPETENZE IN AMBITO PSICO-PEDAGOGICO, E CAPACITÀ DI PROGRAMMARE E LAVORARE IN GRUPPO.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI POTRANNO ESSERE ORGANIZZATE:

-  DALLE SCUOLE, SINGOLARMENTE O IN RETE CON ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO, AUTONOMAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE LOCALI;
-  DAI PROVVEDITORATI, CON INIZIATIVE CONCORDATE CON GLI OPERATORI DELL'ULSS DI COMPETENZA.

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DOVRÀ PREVEDERE NON SOLO INTERVENTI DI TIPO INFORMATIVO DA PARTE DEGLI ESPERTI, MA SOPRATTUTTO DOVRÀ SUSCITARE IL *COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI INSEGNANTI*, CHE SARANNO CHIAMATI A PREDISPORRE PERCORSI DIDATTICO/EDUCATIVI PER LE LORO CLASSI, CON ITINERARI DIVERSI E FLESSIBILI A SECONDA DELLE NECESSITÀ.. EVENTUALI PACCHETTI DIDATTICI FORNITI PER ARRICCHIRE IL PERCORSO DI FORMAZIONE DOVRANNO COSTITUIRE SOLO UNA TRACCIA, UN PUNTO DI PARTENZA PERCHÉ LA VERA FORMAZIONE SI OTTERRÀ SOLO CON LA ELABORAZIONE E LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI CREATI GRAZIE ALL'ESPERIENZA DEI DOCENTI E CALIBRATI SULLE RISPOSTE DEGLI ALLIEVI.

D) COME COINVOLGERE ATTIVAMENTE GLI ALLIEVI

IL D. Lgs. 81/2008, OBBLIGA IL PRESIDE E I DOCENTI A FORNIRE ADEGUATA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO AGLI STUDENTI, CHE SONO CONSIDERATI DEI LAVORATORI QUANDO SONO IN LABORATORIO, QUANDO UTILIZZANO MACCHINE, APPARECCHI E ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI (ANCHE SE NON VENGONO COMPUTATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LAVORATORI DAL QUALE I DECRETI SUCCITATI FANNO DISCENDERE PARTICOLARI OBBLIGHI).

LA MANCATA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE COMPORTA DELLE SANZIONI CHE VANNO COME MASSIMO DALL'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA 1500 € A 3000 €.

AL PRESIDE O AI DOCENTI SPETTA IL COMPITO IMPORTANTE DI FORMARE E INFORMARE GLI ALLIEVI QUANDO OPERANO NELLE SITUAZIONI SUINDICATE.

GLI OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE SONO PREVISTI DALL'ART.36 (FORMAZIONE) E DALL'ART.37 (INFORMAZIONE).

AGLI EFFETTI DI UNA EDUCAZIONE/FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI È NECESSARIO CHE L'INSEGNANTE NON TRASMETTA SOLTANTO CONTENUTI, CIOÈ INFORMI, MA ANCHE PROVOCHI E STIMOLI UNA TRASFORMAZIONE NEI COMPORTAMENTI E NELLE SCELTE DI VITA. GLI ALUNNI DIMOSTRERANNO DI AVERE APPRESO NEL MOMENTO IN CUI ADOTTERANNO COMPORTAMENTI CORRETTI ANCHE IN SITUAZIONI NUOVE E IMPREVISTE.

D.1 LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA DEVE RISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI:

- a. PRECISARE LE FINALITÀ, ESSENZIALMENTE FORMATIVE;
- b. PRECISARE GLI OBIETTIVI FORMATIVI;
- c. PREVEDERE NEGLI OBIETTIVI LA TRASVERSALITÀ, CON APPORTI DA TUTTE LE DISCIPLINE; PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI CURRICOLI DI TUTTE LE DISCIPLINE;
- d. ADOTTARE METODOLOGIE CHE PREVEDANO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI DESTINATARI;
- e. REALIZZARE COLLEGAMENTI CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO;
- f. REALIZZARE COLLEGAMENTI INTERISTITUZIONALI (ENTI ED AGENZIE DIVERSE COME ASL, INAIL, ORGANISMI SINDACALI ED IMPRENDITORIALI, ISPETTORATO DEL LAVORO);

IL PERCORSO EDUCATIVO DOVRÀ ESSERE GRADUALE.

A PARTIRE DALLA SENSIBILIZZAZIONE AL RISCHIO, IN SENSO GENERALE, SI PROCEDERÀ ALLO SVILUPPO DI CAPACITÀ SPECIFICHE:

- QUELLA DI VALUTARE UN LABORATORIO DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI RISCHI,
- QUELLA DI INDIVIDUARE SOLUZIONI PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.

SI DOVRANNO TENERE BEN IN EVIDENZA:

- LA SITUAZIONE DI PARTENZA CHE DOVRÀ ESSERE MIRATA ATTRAVERSO UNA PRELIMINARE INDAGINE SULLE OPINIONI E SUGLI ATTEGGIAMENTI DEGLI ALLIEVI NEI CONFRONTI DEL RISCHIO, AD ESEMPIO ANCHE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST;
- I PREREQUISITI, INTENDENDOSI COME TALI LE ESPERIENZE POSSEDUTE, IL TIPO DI PERCEZIONE DEL RISCHIO E LA CAPACITÀ DI COLLEGARE IL RISCHIO ALLA REALTÀ QUOTIDIANA;
- I TEMPI DELLE ATTIVITÀ NELL'ARCO DEL TRIENNIO;
- DEI CONTENUTI.

AVENDO CURA DI ESPLICITARE COME I CONTENUTI POSSONO ESSERE:

- ✚ DETERMINANTI DEL RISCHIO E VARIABILI CHE CONDIZIONANO IL RISCHIO;
- ✚ FATTORI DI RISCHIO NELLA SCUOLA;
- ✚ SISTEMA AMBIENTE – UOMO – MACCHINA;
- ✚ DINAMICA DI ACCADIMENTO DELL'INFORTUNIO;
- ✚ METODOLOGIA DI INDAGINE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ESPOSTA CON ESEMPI SEMPLICI E LEGATI AL CONCRETO);
- ✚ STRATEGIE PER PREVENIRE I RISCHI (DISTINGUENDO FRA QUELLE DI TIPO TECNICO E QUELLE DI TIPO ORGANIZZATIVO E FORMATIVO);

- ✚ EVOLUZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE;
- ✚ TECNICHE ELEMENTARI DI PRIMO SOCCORSO;
- ✚ ORGANIZZAZIONE NELLA SCUOLA PER LA SICUREZZA (COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, INCLUSE QUELLE DEGLI ALLIEVI).

I DOVERI DEGLI ALUNNI POSSONO ESSERE SINTETIZZATI COME SEGUE:

- ☞ RISPETTARE LE MISURE DISPOSTE DALL'INSEGNANTE AI FINI DELLA SICUREZZA;
- ☞ USARE CON LA NECESSARIA CURA I DISPOSITIVI DI SICUREZZA;
- ☞ SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AI RESPONSABILI EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO;
- ☞ NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE;

E) IL DOVERE DELLA SICUREZZA PER TUTTI, ANCHE PER GLI ALLIEVI

IL D. Lgs. 81/2008 INTRODUCE INNOVAZIONI SOSTANZIALI NEL MONDO DEL LAVORO E CONSEGUENTEMENTE NEL MONDO DELLA SCUOLA. COME NELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE -D.P.R. 547/55 E D.P.R. 303/56 - GLI ALLIEVI VENGONO EQUIPARATI AI LAVORATORI DIPENDENTI E NEI LORO CONFRONTI DEVONO ESSERE ASSUNTE INIZIATIVE DI PREVENZIONE.

È NECESSARIO PRECISARE QUANDO GLI INCIDENTI, CHE AVVENGONO NELLE SCUOLE, DEVONO ESSERE CONSIDERATI DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E QUINDI SOTTOSTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 1124/1965.

TUTTI GLI INCIDENTI CHE ACCADONO AI COLLABORATORI SCOLASTICI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, IN QUALSIASI LUOGO, CON PROGNOSI SUPERIORE AI 3 GIORNI, COMPRESI QUELLI IN ITINERE, DEVONO ESSERE CONSIDERATI INFORTUNI SUL LAVORO CON INABILITÀ TEMPORANEA E/O ASSOLUTA, DA DENUNCIARE ALL'INAIL E ALLA QUESTURA O AL SINDACO.

ANALOGO DISCORSO VALE PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI.

PER I DOCENTI, INVECE, DEVE ESSERE IDENTIFICATO CON PRECISIONE IL LUOGO OVE L'INCIDENTE È AVVENUTO.

L'INCIDENTE CON PROGNOSI SUPERIORE AI 3 GIORNI, ACCADUTO IN PALESTRA, NEI LABORATORI E NELLE OFFICINE VA CONSIDERATO INFORTUNIO SUL LAVORO. NEGLI ALTRI CASI SI DEVE PARLARE DI INCIDENTE CHE DÀ DIRITTO, QUANDO RICONOSCIUTO, ALL'EQUO INDENNIZZO O ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA.

IN CASO DI INCIDENTE IN AULA, MENTRE IL DOCENTE STA UTILIZZANDO UN COMPUTER, UNA LAVAGNA LUMINOSA O QUALSIASI ALTRA STRUMENTAZIONE O ATTREZZATURA, È OPPORTUNO EFFETTUARE LA DENUNCIA, ANCHE SE LA QUESTIONE È DUBBIA.

GLI ALLIEVI SONO EQUIPARATI A LAVORATORI QUANDO SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI ED ATTREZZATURE IN GENERE, O QUANDO CI SIA LA POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

SOLO NELLE CONDIZIONI SUINDICATE L'INCIDENTE, QUANDO SUPERA I TRE GIORNI, DIVENTA INFORTUNIO SUL LAVORO CON LE RESPONSABILITÀ LEGATE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN LUOGHI PARTICOLARMENTE A RISCHIO QUALI:

- ☞ LABORATORI O AULE SPECIALI. (INFORMATICA, FISICA, SCIENZE, ECC. ;
- ☞ PALESTRA;
- ☞ SEGRETERIA.

SI PRECISA CHE PER IL PERSONALE DOCENTE SONO AMBIENTI DI LAVORO I LABORATORI O LA PALESTRA, MENTRE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI È AMBIENTE DI LAVORO OGNI LUOGO IN CUI SI TROVINO A LAVORARE.

IL CAPO D'ISTITUTO: È IL DATORE DI LAVORO, CON GLI OBBLIGHI INDICATI NELLA PREMessa, E CONTEMPORANEAMENTE COORDINA E SEGUE, CON GLI ORGANI COLLEGIALI, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

L'ART. 17 , del D. Lgs. 81/2008 ELENCA GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO, SENZA SPECIFICARNE PERÒ I DISTINTI RUOLI.

Si ritiene opportuno definire il profilo del dirigente e del preposto, per capire se nella scuola alcune figure professionali possano essere identificate con le definizioni che verranno date.

Perché si realizzi il dettato del D. Lgs. 81/2008, deve essere attivato nella scuola un processo analogo a quello previsto dai progetti per la qualità.

La sicurezza, intesa come attività sistematica di prevenzione, non può essere legata ai singoli interventi, ma darà i frutti sperati se saranno chiari i compiti e le responsabilità di ogni operatore scolastico e degli allievi in un clima però di collaborazione e non di contrapposizione frontale.

Dirigente è colui che dirige assommando in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato il sostituto del datore di lavoro.

PUÒ ESSERE IDENTIFICATO EVENTUALMENTE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, COME *DIRIGENTE NELLA SCUOLA*, SECONDO LA DEFINIZIONE APPENA DATA, IL *COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE*.

PREPOSTO È COLUI CHE SOVRINTENDE, CON FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA, CON PIÙ RIDOTTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI, RISPETTO AL DIRIGENTE.

POSSONO ESSERE IDENTIFICATI NELLA SCUOLA COME PREPOSTI, SECONDO LA DEFINIZIONE DATA, I *DOCENTI*, QUANDO GLI ALLIEVI SONO EQUIPARATI AI LAVORATORI, SECONDO QUANTO INDICATO del D. Lgs. 81/2008 E IL *RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*.

IL *RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*, INFATTI, PER QUANTO PREVISTO DALL'ART.51 DEL C.C.N.L., " ORGANIZZA I SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UNITÀ SCOLASTICA, È RESPONSABILE DEGLI STESSI" E "SOVRINTENDE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AI SERVIZI GENERALI COORDINANDO IL RELATIVO PERSONALE".

NON SI RITIENE OPPORTUNO INDIVIDUARE NEI *SUB-CONSEGNATARI* PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28/5/75 I RESPONSABILI PER IL D. Lgs. 81/2008 DEI LABORATORI. OGNI DOCENTE SARÀ RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE SVOLGE.

ANCHE GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI VENGONO EQUIPARATI AI LAVORATORI. TRA I LORO COMPITI, SI SEGNALE, IN PARTICOLARE, E CON RIFERIMENTO AL D. Lgs. 81/2008, LA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI, E L'INOLTRO ALL'I.N.A.I.L. E ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE DENUNCE NEI TEMPI STABILITI DALLA NORMATIVA PER GLI INFORTUNI (D.P.R. 1124/65).

I *COLLABORATORI SCOLASTICI* HANNO PER IL D. Lgs. 81/2008 LE RESPONSABILITÀ TIPICHE DEI LAVORATORI, ANCHE QUANDO SVOLGONO COMPITI DI SORVEGLIANZA, DI VIGILANZA, E DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI.

PER QUANTO RIGUARDA *GLI ALUNNI*, ESSI SONO EQUIPARATI AI LAVORATORI, PER IL D. Lgs. 81/2008, QUANDO PARTECIPANO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE IN LABORATORI E PALESTRE, O IN AULE IN CUI SI FA USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, FERMO RESTANDO CHE IL NUMERO DEGLI ALUNNI NON VIENE COMPUTATO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA.

NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE, IL *REGOLAMENTO INTERNO* CONTRIBUISCE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, RIPORTANDO NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE TUTTA LA GIORNATA SCOLASTICA.

IL *REGOLAMENTO INTERNO* COMPRENDE ANCHE LE NORME DA RISPETTARE NEI LABORATORI E NELLE PALESTRE.

I COMPORTAMENTI RICHIESTI DALLA PREVENZIONE E DALLA SICUREZZA DEVONO DIVENTARE NELLA SCUOLA OBIETTIVI EDUCATIVI/FORMATIVI, E QUINDI FARE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO FORMATIVO, PREVISTO NELLA CARTA DEI SERVIZI..

LA BUONA SCUOLA, OLTRE A FORMARE E INFORMARE SULLE MATERIE DI STUDIO, DEVE CONTRIBUIRE, ASSIEME AD ALTRE AGENZIE, A FAR DIVENTARE UN CITTADINO *LAVORATORE*.

F.) LA PREVENZIONE, LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DAI RISCHI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

Il ruolo della sicurezza nella gestione dei luoghi pubblici e pertanto anche delle scuole è di grande importanza e riveste significati di intensi valori negli ambiti gestiti dall'emergenza nei posti di lavoro. Infatti considerato che è pur vero che l'emergenza, la fuga, sono circostanze improvvise, dove la fa da padrone il panico è che un incendio dovuto ad un corto circuito, è uno di quegli eventi che, come un terremoto, facendo gli scontri, possono verificarsi creando momenti nei quali occorre avere le idee chiare su ciò che bisogna fare, che bisogna avere dei punti di riferimento certi per poter raggiungere il "luogo sicuro", la salvezza. Orbene non v'è chi non veda come alla domanda che viene spontanea porsi " le scuole sono sicure o a rischio ? " occorre associare dei validi e concreti riferimenti di fattori di sicurezza per poter attestare, senza equivoci ma con valide certezze, che esse sono certamente sicure.

Per maggiore chiarezza si ricorda come l'allegato X al D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", anche se colloca le scuole tra le aziende a basso rischio incendi, obbliga le stesse, di ogni ordine e grado con oltre 300 persone a:

- ✚ Designazione degli addetti al servizio antincendi.
- ✚ Piano di emergenza
- ✚ Formazione dei preposti alla sicurezza
- ✚ Informazione a tutti (D. Lgs. 81/2008)

Questi punti di riferimento, queste conoscenze, diventano tanto più indispensabili quanto più le strutture sono fatiscenti e spesso prive di sicure vie di fuga oppure quando le persone da portare in salvo hanno bisogno di essere tranquillizzate per potere essere messe in salvo. Ci chiediamo che cosa si può fare ? Che cosa è stato fatto nel nome della prevenzione ?

Il significato di queste interrogazioni, che seppure spontanee, sono certamente importanti perché desiderose di chiare e precise risposte in termini di sicurezza e la nostra soddisfazione sarà certamente tanto maggiore ogni qual volta avremo il convincimento di aver recuperato una situazione certamente più sicura di quella che avevamo precedentemente.

La "fuga" per avvenire in maniera corretta, deve essere preparata nei minimi dettagli, ognuno deve sapere quello che deve fare, sono necessarie le esercitazioni ripetute almeno una volta l'anno, è necessario conoscere bene le "vie di fuga", il che non significa "scappare verso l'uscita", ma sapere quale direzione prendere per non creare affollamento e intralci pericolosi.

Allora la scuola come istituzione chiave per una cultura della sicurezza e prevenzione rileva l'importanza di considerare in essa come i problemi della sicurezza possano essere ricondotti a due aspetti fondamentali:

- ✚ il primo vede la scuola come un ambiente dedicato ai giovani e, quindi, un luogo che dovrebbe essere pensato e costruito secondo le loro particolari esigenze;
- ✚ il secondo individua in questa un'istituzione chiave per un processo educativo che guidi verso una nuova cultura di sicurezza, un nuovo modo di pensare, agire, atteggiarsi, per il quale la tutela della propria persona e quella degli altri assuma il ruolo di valore prioritario ed irrinunciabile.

Genericamente il secondo aspetto risulta funzionale al primo, in quanto un processo educativo volto alla creazione di una tale cultura si può realizzare solo in un ambiente a sua volta sicuro (in questa circostanza sembra oltremodo pertinente l'antico detto "mens sana in corpore sano"), sia questo la

scuola, la famiglia o la collettività, che contribuisca a formare una particolare attenzione verso questo aspetto della vita quotidiana.

Un principio, quest'ultimo, che dovrebbe esprimere l'identità e l'obiettivo di ogni istituzione scolastica, come si evince da un passo della carta dei servizi della scuola: " *l'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono essere tali da garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e le persone.* " (D.P.C.M. 7 giugno 1995, carta dei servizi della scuola, punto 9.1).

E.1.) PREVEDERE, PREVENIRE E PROTEGGERE

Un evento accidentale si verifica per la rottura di un complesso equilibrio tra il rischio ambientale (fisico) e le caratteristiche comportamentali del suo utilizzatore; su questo argomento l'equazione di Gustavson descrive bene e pone in relazione le variabili che più frequentemente determinano questa condizione per un ambiente in cui è presente un alunno/a:

$$\text{A} \times \text{P} \leftrightarrow \text{S} \times \text{E}$$

Dove:

-  **A:** livello di rischio ambientale legato soprattutto alla struttura fisica.
-  **P:** personalità dell'alunno/a, diversamente incline a sperimentare e riconoscere situazioni di rischio.
-  **S:** sorveglianza esercitata dall'adulto (o insegnante) sull'alunno/a o sull'ambiente.
-  **E:** l'educazione o la proposizione di comportamenti corretti.

Degli elementi del primo membro è certamente la personalità (**P**) a risultare difficilmente plasmabile dagli interventi e, quindi, ad un aumento della "pericolosità" connessa con il comportamento del soggetto dovrebbero corrispondere livelli ambientali di rischio (**A**) via via decrescenti.

Nel secondo è certamente la sorveglianza (**S**) lo strumento più utilizzato per prevenire condizioni di pericolo, ma scemando questa è necessario che aumenti la capacità di un individuo di attuare autonomamente comportamenti corretti, di qui il ruolo fondamentale giocato dall'educazione (**E**).

Viene nuovamente evidenziato il ruolo fondamentale dell'educazione che insieme alla limitazione del rischio ambientale costituisce un elemento cardine per la prevenzione degli incidenti.

Il modo di operare della prevenzione, partendo dalla conoscenza degli eventi passati, riesce a strutturare i dati disponibili proiettandoli in previsione di possibili accadimenti negativi, su cui strutturare le azioni del prevedere, dirette ad impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, e del proteggere, finalizzato ad attenuare le possibili conseguenze di un evento negativo.

E.3.) LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Per regolamentare gli aspetti della sicurezza al fuoco nel campo dell'edilizia scolastica è stato emesso il decreto ministeriale 26 agosto 1992, " Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica ", con l'obiettivo di fornire "i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio" (art. 1.0).

Risultano infatti soggette ai controlli dei vigili del fuoco, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, le scuole al cui interno siano presenti oltre 100 persone (punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982), ma il decreto contiene anche indicazioni per le realtà più piccole.

La sua integrale applicazione è prevista per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti che vengono sottoposti a ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, mentre per gli altri trova graduale applicazione in funzione della data di realizzazione della scuola, con scadenze temporali ben definite.

E' stata quindi predisposta una classificazione degli edifici scolastici in funzione del numero di persone contemporaneamente presenti.

Come in altre norme di prevenzione incendi, anche in questo caso i contenuti sono fondamentalmente finalizzati a definire criteri di protezione, sia attiva che passiva, per contenere gli esiti di un eventuale incendio e permettere agli occupanti di evacuare in sicurezza, mentre i criteri di prevenzione propriamente detta sono riscontrabili come indicazioni generali nelle voci relative agli impianti ed alle norme di esercizio che definiscono la necessità "a cura del titolare dell'attività " di predisporre un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività", con ciò evidenziando la necessità di una corretta gestione dello stato di sicurezza dell'attività.

Un'azione, questa, sovente sottovalutata ma che in altre realtà viene considerata con la massima attenzione; un riferimento autorevole su questo argomento è mutuabile dalle norme dell'N.F.P.A.. (National Fire Protection Association) che forniscono questa indicazione: "ogni sistema di protezione, dispositivo o impianto che non sia mantenuto in condizioni di affidabilità operativa o sia utilizzato in modo da rendere inefficace la prefissata funzione protettiva, dovrebbe essere considerato come inesistente e non avere alcun credito nella valutazione globale del livello di sicurezza" (NFPA 101, Life Safety Code).

Tra le norme di esercizio rientra anche la necessità di predisporre un piano di emergenza e che siano effettuate almeno due prove di evacuazione all'anno.

Le norme transitorie definite dall'articolo 11 forniscono indicazioni in merito alle scadenze per l'adeguamento ai contenuti del decreto in funzione della data di costruzione della scuola, individuando gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (è la data di un decreto emesso dal ministero dei Lavori Pubblici, dal titolo "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ", con l'obiettivo di definire alcuni criteri base da seguire nella progettazione di scuole), quelli realizzati nel periodo tra tale data e quella di emissione del D.M. 26/8/1 992.

La legge 3 agosto 1999, N° 265 (disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, N° 142) ha stabilito nel 31 dicembre 2004 il termine entro cui effettuare gli interventi di adeguamento, che devono essere completati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

E.4.) COORDINAMENTO CON IL D. Lgs. 81/2008 ED I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA A SCUOLA.

Alla luce del D. Lgs. 81/2008 la scuola diventa un vero e proprio ambiente di lavoro in cui esiste un datore di lavoro, i lavoratori e gli addetti antincendi, questi ultimi incaricati di provvedere alla gestione dell'emergenza al verificarsi di una situazione che richieda un intervento per incendio o assistenza in caso di evacuazione.

Il decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, (regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, N° 626, e successive modifiche ed integrazioni) pone a carico del Dirigente scolastico il ruolo di datore di lavoro.

In ogni caso, il D. Lgs. 81/2008 ben evidenzia che "gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Nel caso dell'edilizia scolastica l'Ente competente è individuato dalla legge 11 gennaio 1996, N° 23 (norme per l'edilizia scolastica):

- i comuni, per le sedi di scuole materne, elementari e medie;
- le province, per la sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Oltre al personale docente e non docente il Decreto individua tra i lavoratori anche "gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici pur non computando tali soggetti ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi."

Per quanto concerne il personale incaricato di svolgere le funzioni di "addetto antincendio", da inserire nell'ambito delle procedure previste dal piano di emergenza, le incombenze a carico del dirigente scolastico non terminano con la sua nomina, poiché deve garantirne anche un'adeguata formazione.

E.5.) IL PROGETTO DELLA SICUREZZA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE.

LA CONCRETA INIZIATIVA CHE LA PRESENTE SI PREFIGGE È QUELLA DI SEGUIRE IL CORRETTO PERCORSO DELL'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MIRATO A FORMULARE UN PIANO STRATEGICO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI COLORO CHE OPERANO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.

IL CAPO D'ISTITUTO, D'INTESA CON GLI ORGANI COLLEGIALI AFFRONTANO LA PROBLEMATICHE E LA DEFINIZIONE DI UN'AZIONE DIDATTICA UNITARIA "

Anche la L.537/93, richiamando il concetto di P.E.I., prefigura un modello di autonomia della scuola al cui interno prendono corpo i progetti educativi che vengono presentati all'utenza all'interno di una più generale "carta dei servizi" scolastici (D.P.C.M.7/6/95).

IL DOCUMENTO VIENE REDATTO IN QUANTO SIA LA SCUOLA CHE I LAVORATORI, INTESI COME PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, NONCHÉ GLI ALLIEVI EQUIPARATI AI LAVORATORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA.

Lo scopo del Documento é la valutazione dei rischi ed è redatto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Il D. Lgs. 81/2008 che prescrive la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si applica alle scuole di ogni ordine e grado. I capi d'Istituto sono tenuti, pertanto, ad attuare le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente.

Il D.M.21/06/1996, n°292, emanato ai sensi dell'art.30 comma 1 del D.Leg.242/96, identifica il Dirigente Scolastico come datore di lavoro.

ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE IL DATORE DI LAVORO, PRESIDE, ELABORA IL PRESENTE DOCUMENTO CHE FONDAMENTALMENTE SI COMPONE:

- a) UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, NELLA QUALE SONO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA;
- b) L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CONSEGUENTE ALLA VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 1;
- c) IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA.

Nel presente documento i tre aspetti non sono separati ma vengono individuati attraverso specifici capitoli che costituiscono la base del sistema della sicurezza.

LE DIVERSE AZIONI ATTUATIVE, ESSENDO RICORRENTI NEL TEMPO, SONO DOCUMENTATE ATTRAVERSO OPPORTUNE TABELLE CHE, DI FATTO, COSTITUISCONO IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE.

OGNI QUAL VOLTA RICORRONO LE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE, LA VALUTAZIONE ED IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRANNO ESSERE RIELABORATI O INTEGRATI; IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VIENE AGGIORNATO ATTRAVERSO GLI ALLEGATI.

Il documento sarà custodito presso la Presidenza della Scuola.

Per le sedi periferiche e/o staccate, presso ciascuna sede verrà custodita una copia del documento contenente le parti riguardanti solo la sede staccata.

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI EX ART.28 DECRETO LEGISLATIVO N°81/2008

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.28 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n°81.

Il Documento si articola nelle seguenti sezioni:

A) RELAZIONE

- A1.1) *Documenti ed informazioni di utilità relative alla sede centrale*
- A1.2) *Documenti ed informazioni di utilità relative alla succursale*
- A1.3) *Documenti ed informazioni di utilità relative alla sede staccata*
- A2) *Elenco dei plessi scolastici*
- A3) *Codifica delle Attività*
- A4.1) *Attività di assistente amministrativo, docente e dirigente*
- A4.2) *Attività di Collaboratore Scolastico*
- A4.3.1) *Elenco Addetti sede centrale*
- A4.3.2) *Elenco Addetti sede succursale*
- A4.3.3) *Elenco Addetti sede staccata (vecchia)*
- A4.3.4) *Elenco Addetti sede staccata (nuova)*

A5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO allegata

- A5.1) Decreto Legislativo n°81/2008

B1) INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI

- B2) Glossario
- B3) Riferimenti legislativi e normativi

C) PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- C1) – valutazione del rischio
- C2) – criteri adottati per la determinazione del valore di “r”
- C3) - indicazione degli interventi
- C4) – individuazione delle misure di sicurezza
- C5) – riepilogo sintetico sulla valutazione dei rischi
- C6) – alcune misure di sicurezza definite in seguito alla valutazione

- D1) – Parte A - relazione finale sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- D2) – Parte B -Riassunto dei rischi (schede)

A1.1- Documenti ed informazioni di utilità relative alla Sede Centrale- Via Presidio, 10

ANAGRAFICA E VARIE

- ☐ Anno inizio attività: **01/09/2020**
- ☐ Descrizione dell'attività: **Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"**
- ☐ Rappresentante legale e Sua carica: **Prof. Del Villano Giovanni Dirigente Scolastico**
- ☐ Responsabile Sede e Sua carica: **Prof. Del Villano Giovanni Dirigente Scolastico**
- ☐ Incaricato Servizio P.P.R. e Sua qualifica: **Prof. DI GRAZIA Giovanni docente**
- ☐ Medico Competente: **Dr. SASSO Raffaele Consulente esterno**
- ☐ Rappresentante Lavoratori e Sua qualifica: **Prof. Pellegrino Angelo Docente**
- ☐ Codice USL/Via/Città/Telefono/Fax: **ASL CE/2 Via Linguiti Aversa**
- ☐ Anno di costruzione dell'edificio: **< 1700**
- ☐ Orario di lavoro aziendale: **8:00 – 20:00**

AGIBILITÀ

- ☐ Agibilità.: **Concessa**

REGISTRO INFORTUNI

- ☐ Registro vidimato "Incidenti sul Lavoro": **agli atti**

IMPIANTO ELETTRICO

- ☐ Progetto degli impianti elettrici: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
- ☐ Documenti per la messa a terra e ultima verifica effettuata: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
- ☐ Schemi relativi ai quadri: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
- ☐ Dichiarazione di conformità DM 37/2008: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**

PREVENZIONE INCENDI

- ☐ Certificato di prevenzione incendi: **agli atti**
- ☐ Nulla Osta Provvisorio: **non previsto**
- ☐ Elenco e tipologia dei mezzi antincendio: **Estintori a polvere + impianto in rete**

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO

- ☐ Piano di emergenza: **agli atti**

A1.2- Documenti ed informazioni di utilità relative alla Succursale Via Petrarca

ANAGRAFICA E VARIE

- ☐ Anno inizio attività: **01/09/2020**
 - ☐ Descrizione dell'attività: **Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"**
 - ☐ Rappresentante legale e Sua carica: **Prof. Del Villano Giovanni Dirigente Scolastico**
 - ☐ Responsabile Sede e Sua carica: **Dr. Prof. Oliva Luigi Docente**
 - ☐ Incaricato Servizio P.P.R. e Sua qualifica: **Prof. DI GRAZIA Giovanni docente**
 - ☐ Medico Competente: **Dr. SASSO Raffaele Consulente esterno**
 - ☐ Rappresentante Lavoratori e Sua qualifica: **Prof. Pellegrino Angelo Docente**
 - ☐ Codice USL/Via/Città/Telefono/Fax: **ASL CE/2 Via Linguiti Aversa**
 - ☐ Anno di costruzione dell'edificio: **2006**
 - ☐ Orario di lavoro aziendale: **8:00 – 14:00**
-

AGIBILITÀ

- ☐ Agibilità.: **Concessa**

REGISTRO INFORTUNI

- ☐ Registro vidimato "Incidenti sul Lavoro": **agli atti**
-

IMPIANTO ELETTRICO

- ☐ Progetto degli impianti elettrici: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Documenti per la messa a terra e ultima verifica effettuata: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Schemi relativi ai quadri: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Dichiarazione di conformità DM37/2008: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
-

PREVENZIONE INCENDI

- ☐ Certificato di prevenzione incendi: **SI**
 - ☐ Nulla Osta Provvisorio: **non previsto**
 - ☐ Elenco e tipologia dei mezzi antincendio: **n° 12 Estintori a polvere + impianto in rete**
-

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO

- ☐ Piano di emergenza: **agli atti**

A1.3- Documenti ed informazioni di utilità relative alla Sede Staccata – Liceo Scientifico Trentola (sede vecchia)

ANAGRAFICA E VARIE

- ☐ Anno inizio attività: **01/09/2017**
 - ☐ Descrizione dell'attività: **Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"**
 - ☐ Rappresentante legale e Sua carica: **Prof. Del Villano Giovanni Dirigente Scolastico**
 - ☐ Responsabile Sede e Sua carica: **Dr. Prof. Sparapane Loreta Docente**
 - ☐ Incaricato Servizio P.P.R. e Sua qualifica: **Prof. DI GRAZIA Giovanni docente**
 - ☐ Medico Competente: **Dr. SASSO Raffaele Consulente esterno**
 - ☐ Rappresentante Lavoratori e Sua qualifica: **Prof. Pellegrino Angelo Docente**
 - ☐ Codice USL/Via/Città/Telefono/Fax: **ASL CE/2 Via Linguiti Aversa**
 - ☐ Anno di costruzione dell'edificio: **1970**
 - ☐ Orario di lavoro aziendale: **8:00 – 14:00**
-

AGIBILITÀ

- ☐ Agibilità.: **Concessa**

REGISTRO INFORTUNI

- ☐ Registro vidimato "Incidenti sul Lavoro": **agli atti**
-

IMPIANTO ELETTRICO

- ☐ Progetto degli impianti elettrici: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Documenti per la messa a terra e ultima verifica effettuata: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Schemi relativi ai quadri: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Dichiarazione di conformità DM 37/2008: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
-

PREVENZIONE INCENDI

- ☐ Certificato di prevenzione incendi: **SI**
 - ☐ Nulla Osta Provvisorio: **non previsto**
 - ☐ Elenco e tipologia dei mezzi antincendio: **n° 15 Estintori a polvere**
-

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO

- ☐ Piano di emergenza: **agli atti**

A1.3- Documenti ed informazioni di utilità relative alla Sede Staccata – Liceo Scientifico Trentola (sede nuova)

ANAGRAFICA E VARIE

- ☐ Anno inizio attività: **01/09/2020**
 - ☐ Descrizione dell'attività: **Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"**
 - ☐ Rappresentante legale e Sua carica: **Prof. Del Villano Giovanni Dirigente Scolastico**
 - ☐ Responsabile Sede e Sua carica: **Dr. Prof. Ruffo Alfredo Docente**
 - ☐ Incaricato Servizio P.P.R. e Sua qualifica: **Prof. DI GRAZIA Giovanni docente**
 - ☐ Medico Competente: **Dr. SASSO Raffaele Consulente esterno**
 - ☐ Rappresentante Lavoratori e Sua qualifica: **Prof. Pellegrino Angelo Docente**
 - ☐ Codice USL/Via/Città/Telefono/Fax: **ASL CE/2 Via Linguiti Aversa**
 - ☐ Anno di costruzione dell'edificio: **2008**
 - ☐ Orario di lavoro aziendale: **8:00 – 14:00**
-

AGIBILITÀ

- ☐ Agibilità.: **Concessa**

REGISTRO INFORTUNI

- ☐ Registro vidimato "Incidenti sul Lavoro": **agli atti**
-

IMPIANTO ELETTRICO

- ☐ Progetto degli impianti elettrici: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Documenti per la messa a terra e ultima verifica effettuata: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Schemi relativi ai quadri: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
 - ☐ Dichiarazione di conformità DM 37/2008: **In possesso dell'Amm.ne Provinciale**
-

PREVENZIONE INCENDI

- ☐ Certificato di prevenzione incendi: **SI**
 - ☐ Nulla Osta Provvisorio: **non previsto**
 - ☐ Elenco e tipologia dei mezzi antincendio: **n° 15 Estintori a polvere**
-

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO

- ☐ Piano di emergenza: **agli atti**

A2 – elenco e descrizione dei vari plessi

L'Istituto è articolato su quattro plessi aventi le seguenti caratteristiche:

Sede Centrale: sita in Via Presidio, 10, con accesso anche da Piazza Magenta essa ubicata in un unico corpo di fabbrica a corte è dislocata su tre livelli di un fabbricato storico in condizioni non idonee ad ospitare una struttura scolastica. Al Piano terra si trovano vari locali adibiti a laboratori ed aule, oltre ad un cortiletto esterno adibito a luogo di ricreazione e sport. Al Piano primo sono ubicati gli uffici amministrativi ed alcune aule, mentre al piano secondo, ricavato da superfetazioni realizzate abusivamente, si trovano altre aule oltre a qualche laboratorio e locali accessori.

Si presenta non conforme sia per normativa che per manutenzione.

In particolare risultano difformità in merito all'adeguamento alla Legge n°13/89 (superamento delle Barriere architettoniche), alla DM 37/2008 (Conformità degli impianti) ed alla Legge n°10/91 (Contenimento delle Fonti energetiche)

Sede succursale: sita in Via Petrarca. Dislocata in un unico stabile su tre livelli per un totale di n°10 aule e quattro laboratori, oltre ai locali accessori (WC-Sala Prof.- Direzione) ed un locale archivio al piano interrato. La struttura di recentissima costruzione è dotata di tutte le certificazioni di conformità antincendio, impianto, eliminazione barriere architettoniche, etc.

Sede staccata vecchia di Trentola : sita in Via Roma Dislocata in un unico stabile su 1 livelli per un totale di n°12 aule e 2 laboratori, oltre ai locali accessori (WC-Sala Prof.)

Sede staccata nuova di Trentola : sita in Via Roma Dislocata in un unico stabile su 4 livelli per un totale di n° 15 aule e 2 laboratori, oltre ai locali accessori (WC-Sala Prof.)

Si precisa che più volte sono state segnalate le irregolarità riguardanti la sede centrale all'Ente preposto alla Fornitura degli immobili (Amministrazione Provinciale di Caserta), alla data di redazione del presente DVR sono stati iniziati i lavori di adeguamento ma non ancora completati.

A3 – Codifica delle Attività

Attività n°1: Dirigente Scolastico

Attività n°2: Docente

Attività n°3: Assistente Amministrativo

Attività n°4: Assistente Tecnico

Attività n°5: Collaboratore Scolastico

A4.1-Attività n°1-2-3-4: Tali tipi di attività si limitano al lavoro d'ufficio non eseguendo lavori manuali. I lavoratori sono per lo più impegnati nel coordinamento delle risorse umane, nell'attività di docenza in aula e di ufficio;

A4.2- Attività n°5 professionale di Collaboratore Scolastico

Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere generale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- Sorveglianze degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

- Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
- Custodia e sorveglianza con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
- Pulizia dei locali scolastici, degli spazi coperti, degli arredi e relative pertinenze anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
- Servizi esterni inerenti la qualifica.

Può infine svolgere:

- Attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, giardinaggio e assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura del personale;
- Unico rischio per tale tipologia di lavoratore è la movimentazione manuale dei carichi per il quale è stato predisposto il seguente documento:

A4.3.1) *Elenco Addetti sede centrale*

Anno Scolastico 2020/2021

**LICEO ARTISTICO SEDE CENTRALE AVERSA
ELENCO PERSONALE INCARICATO PER IL SISTEMA DI SICUREZZA DELLA
SCUOLA Nomina degli addetti e affidamento incarichi**

<u>FIGURA</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>
<u>DATORE DI LAVORO</u>	DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. DEL VILLANO	GIOVANNI
<u>PREPOSTO COLLABORATORE VICARIO</u>	PROF. RUSSO	NICOLA
<u>RESPONSABILE S.P.P.</u>	PROF. DI GRAZIA	GIOVANNI
<u>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI</u>	PROF. PELLEGRINO	ANGELO
<u>MEDICO COMPETENTE</u>	Dr SASSO	RAFFAELE
<u>ADDETTO S.P.P.</u>	PROF. RUSSO	NICOLA
<u>PREPOSTI</u>	DSGA POMMELLA	LIBERA
	Chiunque sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.	
<u>ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE</u>	DSGA POMMELLA	LIBERA
	A.A. SCHIOPPA	ANTONIO
	C.S FERRANDINO	SAVERIO
<u>ADDETTI PRIMO SOCCORSO</u>	PROF.SSA GALLO	CONCETTA
	PROF.SSA PALMA	CARLA
	PROF. RUSSO	NICOLA
	C.S. FERRANDINO	SAVERIO

Anno Scolastico 2020/2021

LICEO ARTISTICO SEDE SUCCURSALE AVERSA

**ELENCO PERSONALE INCARICATO PER IL SISTEMA DI SICUREZZA DELLA
SCUOLA**

Nomina degli addetti e affidamento incarichi

<u>FIGURA</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>
<u>DATORE DI LAVORO</u>	DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. DEL VILLANO	GIOVANNI
<u>PREPOSTO RESPONSABILE DI SEDE</u>	PROF. OLIVA	LUIGI
<u>RESPONSABILE S.P.P.</u>	PROF. DI GRAZIA	GIOVANNI
<u>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI</u>	PROF. PELLEGRINO	ANGELO
<u>MEDICO COMPETENTE</u>	Dr SASSO	RAFFAELE
<u>ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	*)	
<u>ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE</u>	*)	
<u>ADDETTI PRIMO SOCCORSO</u>	*)	

*) vedasi nomine conferite con atto separato

Anno Scolastico 2020/2021

LICEO SCIENTIFICO SEDE EX SCUOLA ELEMENTARE

ELENCO PERSONALE INCARICATO PER IL SISTEMA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA

Nomina degli addetti e affidamento incarichi

<u>FIGURA</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>
<u>DATORE DI LAVORO</u>	DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. GUARINO	CARLO
<u>PREPOSTO RESPONSABILE DI SEDE</u>	PROF. SPARAPANE	LORETA
<u>RESPONSABILE S.P.P.</u>	PROF. DI GRAZIA	GIOVANNI
<u>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI</u>	PROF. PELLEGRINO	ANGELO
<u>MEDICO COMPETENTE</u>	Dr SASSO	RAFFAELE
<u>ADDETTO S.P.P.</u>	PROF. SPARAPANE	LORETA
<u>PREPOSTI</u>	*)	
	Chiunque sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.	
<u>ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE</u>	*)	
<u>ADDETTI PRIMO SOCCORSO</u>	*)	

*) *vedasi nomine conferite con atto separato*

A4.3.4) *Elenco Addetti sede staccata (nuova)*

Anno Scolastico 2020/2021
LICEO SCIENTIFICO SEDE NUOVA TRENTOLA DUCENTA
ELENCO PERSONALE INCARICATO PER IL SISTEMA DI SICUREZZA DELLA
SCUOLA
Nomina degli addetti e affidamento incarichi

<u>FIGURA</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>
<u>DATORE DI LAVORO</u>	DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. DEL VILLANO	GIOVANNI
<u>PREPOSTO</u> <u>RESPONSABILE DI SEDE</u>	PROF. RUFFO	ALFREDO
<u>RESPONSABILE S.P.P.</u>	PROF. DI GRAZIA	GIOVANNI
<u>RAPPRESENTANTE DEI</u> <u>LAVORATORI</u>	PROF. PELLEGRINO	ANGELO
<u>MEDICO COMPETENTE</u>	Dr SASSO	RAFFAELE
<u>ADDETTO S.P.P.</u>	*)	
<u>PREPOSTI</u>	*)	
<u>ADDETTI SQUADRA DI</u> <u>EMERGENZA</u> <u>ANTINCENDIO ED</u> <u>EVACUAZIONE</u>	*)	
<u>ADDETTI PRIMO</u> <u>SOCCORSO</u>	*)	

*) *vedasi nomine conferite con atto separato*

estratto dal D.Lgs n°81/2008

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
- b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' [ALLEGATO XXXIII](#), ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' [ALLEGATO XXXIII](#);
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' [ALLEGATO XXXIII](#);
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all' [ALLEGATO XXXIII](#).

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell' [ALLEGATO XXXIII](#), ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell' [ALLEGATO XXXIII](#), il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

CAPO II – SANZIONI

Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b).

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

La movimentazione manuale dei carichi cui sono sottoposti i collaboratori scolastici per secchi, sacchi spazzatura, cancelleria, banchi, ecc., avviene nel rispetto dei seguenti limiti :

max 30 kg per gli uomini, max 25 kg. per le donne

Il carico è facile da afferrare e non ingombrante

Il carico è collocato in modo tale che il suo sollevamento non richiede movimenti bruschi, torsioni o inclinazioni del tronco. I lavoratori sono formati onde evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena o il trasporto del carico sulle spalle o mantenendolo lontano dal corpo.

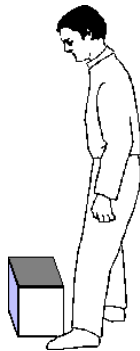
In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore i lavoratori sanno che è indispensabile piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto il carico va tenuto vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Per carichi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, la movimentazione manuale viene effettuata mediante due lavoratori.

Gli addetti sono stati informati sulla opportunità di evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.

La pulizia dei vetri viene fatta con strumenti adeguati e che consentano all'operatore di lavorare in modo sicuro. Le scale utilizzate sono a norma.

Di seguito si riportano schemi grafici con l'individuazione delle più correnti procedure di movimentazione manuale dei carichi.

Procedura per alzare e spostare un peso

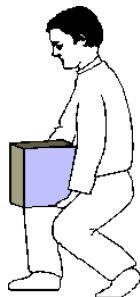
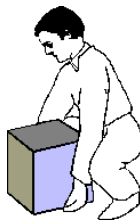


Pianificare come alzare e dove spostare il peso.

Usare, se è possibile, un sistema meccanico.

Valutare la possibilità di chiedere un aiuto.

Spostare eventuali ostacoli presenti nel percorso e, se il percorso è lungo, considerare la possibilità di riposarsi a metà strada.



Posizionare i piedi e trovare una base solida per alzare il peso.

Cercare una buona postura.

Piegare le ginocchia in modo che le mani, quando afferrano il peso, siano al livello delle gambe.

Non allargare le ginocchia.

Se è necessaria una presa migliore, piegarsi in avanti mantenendo le spalle allo stesso livello.

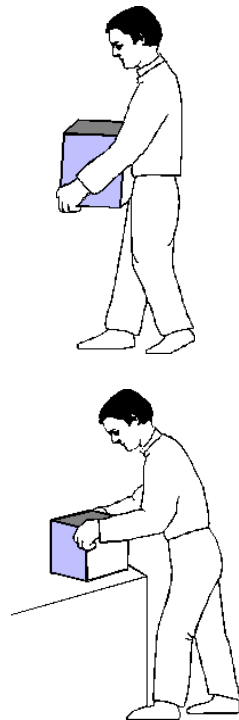
Afferrare bene il peso cercando di tenere le braccia all'interno delle gambe.

La posizione ottimale e la presa dipendono dalle circostanze e da preferenze individuali ma devono, comunque, essere sicure.

Se è necessario variare la presa durante il trasporto, questo deve avvenire dolcemente.

Non fare movimenti bruschi ed alzare il peso con un movimento dolce del peso stesso.

Trasporto e deposito del peso



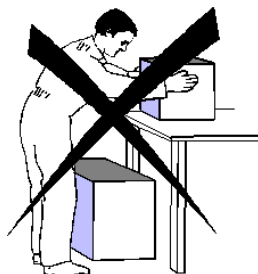
Muovere i piedi con adeguata velocità.

Non girare il busto quando si cambia direzione.

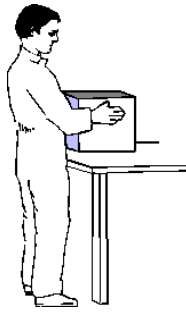
Tenere vicino al busto il peso da trasportare e la parte più pesante accostarla al corpo.

Appoggiare e poi aggiustare il peso.

Se è necessario posizionare, in modo molto preciso, il peso; questo deve essere dapprima appoggiato e poi fatto scivolare nella posizione desiderata.

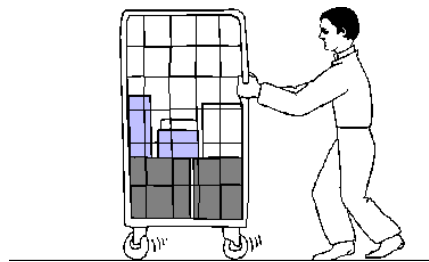


Evitare intralci durante la movimentazione

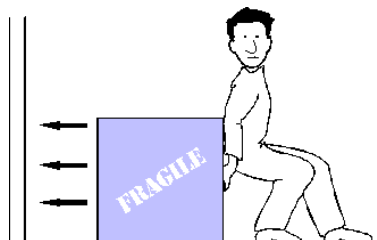


Ricordarsi di tenere il peso vicino al corpo

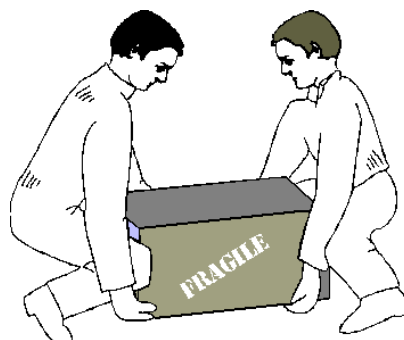
Per cambiare la presa è opportuno appoggiarsi su un supporto



Posizionare bene le mani quando si spostano i pesi con i carrelli.
Attenzione ai carichi pesanti che possono sfuggire al controllo



Usare i muscoli delle gambe.



Quando si opera in più persone, fare attenzione:

- a) alla diversa altezza tra gli operatori;
- b) ai dislivelli durante il trasporto
- c) agli spazi ridotti

VALUTAZIONE RISCHI

Per valutare i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi si utilizza il modello di calcolo proposto dal NIOSH.

Il medico competente attiva la sorveglianza sanitaria per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi per cui l'indice sintetico di rischio, determinato con l'ausilio di detto modello di calcolo, è superiore a 1.

CALCOLO DELL'INDICE SINTETICO DI RISCHIO CON IL METODO NIOSH

Uomini di età maggiore ai 18 anni

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (D.Lgs. n. 81/2008) Costante di peso (Kg)

ETA'	MASCHI	FEMMINE
> 18 anni	30	20
15-18 anni	20	15

X = 30

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

X = 1,00

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

Dislocaz. (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

X = 1,00

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(Distanza massima raggiunta durante il sollevamento)

Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

X = 1,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI)

Dislocazione angolare	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

X = 1,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

Giudizio	Buono	Scarso
Fattore	1,00	0,90

X = 0,90

**FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
IN RELAZIONE A DURATA**

Frequenza	0,2	1	4	6	9	12	>15
Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

=

X = 1,00

$$\frac{\text{Peso sollevato}}{\text{Peso limite}} = \text{Indice sintetico di rischio}$$

Il peso massimo che si prevede di sollevare da parte degli assistenti scolastici di sesso maschile è di 15 kg (banchi, secchi d'acqua, cartelle di archivio, ecc.)

Il peso limite raccomandato è pari a:

$$30 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,90 \times 1,00 = 27 \text{ kg}$$

Per gli uomini di età maggiore ai 18 anni l'indice sintetico di rischio è pertanto pari a:

$$I = 15/27 = 0,56 < 0,75$$

Donne di età maggiore ai 18 anni

**CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO
(D.Lgs. n. 81/2008)
Costante di peso (Kg)**

ETA'	MASCHI	FEMMINE
> 18 anni	30	20
15-18 anni	20	15

X

= 20

**ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO
DEL SOLLEVAMENTO**

Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

X

= 1,00

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

Dislocaz. (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

X

= 1,00

**DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO
DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO
(Distanza massima raggiunta durante il sollevamento)**

Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63	
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00	

X = 1,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI)

Dislocazione angolare	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00	

X = 1,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

Giudizio	Buono	Scarso	
Fattore	1,00	0,90	

X = 0,90

**FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
IN RELAZIONE A DURATA**

Frequenza	0,2	1	4	6	9	12	>15
Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

=

X = 1,00

$$\frac{\text{Peso sollevato}}{\text{Peso limite}} = \boxed{} \quad \begin{array}{l} \text{Indice sintetico} \\ \text{di rischio} \end{array}$$

Il peso massimo che si prevede di sollevare da parte degli assistenti scolastici di sesso femminile è di 10 kg (secchi d'acqua, cartelle di archivio, ecc.)

Il peso limite raccomandato è pari a:

$$20 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,90 \times 1,00 = 18 \text{ kg}$$

L'indice sintetico di rischio è pertanto pari a:

$$I = 10/18 = 0,56 < 0,75$$

Il valore dell'indice sintetico di rischio è sia per gli uomini sia per le donne minore di 0,75, pertanto il rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è da considerarsi trascurabile.

Non è necessaria sorveglianza sanitaria.

B1 – INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI

L'elaborazione del presente Documento per la Valutazione dei rischi è stata eseguita verificando lo svolgimento delle varie attività lavorative del collaboratore scolastico e del personale amministrativo e docente.

Nello svolgimento delle attività sono stati individuati fattori di rischio comuni a tutti gli operatori.

Per ciascun fattore di rischio sono state predisposte schede prescrittive comuni a tutte le aree scolastiche d'intervento.

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti:

- disposizioni di legge:

D.Lgs. 15.8.1991, n.277

D.Lgs. 09/04/2008, n.81

Norme di buona tecnica (CEI-UNI).

B2- GLOSSARIO

Agente:

Per agente si intende l' agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro potenzialmente dannoso per la salute.

Agente biologico:

Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Agente cancerogeno:

Per agente cancerogeno si intende una sostanza alla quale sia attribuita la menzione: può provocare il cancro o può provocare il cancro per inalazione.

Ambiente di lavoro:

fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro.

Attrezzatura di lavoro:

E' attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile di lavoro, attraverso qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la pulizia e lo smontaggio.

Compito lavorativo:

il prodotto del sistema lavoro.

Datore di lavoro:

Per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o vvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intend il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente la qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Dispositivo di protezione individuale (o DIP):

E' dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinataa ad essere indosata e tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Documentazione di base:

Documento comprovante la conformità alle norme di sicurezza

Denuncia messa a terra impianto elettrico:

Documento comprovante l'avvenuta messa a terra dell'impianto elettrico.

Denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche:

Documento comprovante l'avvenuta denuncia dell'impianto

Planimetria dell'immobile:

Disegno dei vari piani dell'edificio.

Prevenzione incendi:

Documento comprovante la corrispondenza dell'edificio alla normativa antincendio.:

Registro infortuni:

Documento in cui vanno registrati gli infortuni sul lavoro.

Formazione:

fornire, mediante un' appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.

Informazione:

fornire notizie ritenute utili e funzionali.

Lavoratore:

Per lavoratore si intende la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale..

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Luoghi di lavoro:

Sono luoghi di lavoro quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per lavoro.

Medico competente:

è un medico di qualificata professionalità in grado di collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Movimentazione manuale dei carichi;

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l'altro, rischi di lesioni dorso-lombari.

Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni

Posto di lavoro al videoterminale:

Per posto di lavoro al videoterminale si intende l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Prevenzione:

Per prevenzione si intende l'insieme delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Procedure di sicurezza:

è l'insieme delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro. Deve essere redatta in modo semplice, chiaro e comprensivo.

Processo di lavoro:

la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature lavoro, materiali, energia e informazione all'interno di un sistema di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si intende la persona, ovvero le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

per responsabile del servizio di prevenzione e protezione si intende la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Rischio:

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.

Servizio di prevenzione e protezione:

Per servizio di prevenzione e protezione dai rischi si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell' azienda, ovvero unità produttiva.

Sistema di lavoro:

combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo.

Situazione pericolosa:

qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

Spazio di lavoro:

un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione di un compito lavorativo.

Unità produttiva:

per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Valutazione del rischio:

valutazione del rischio globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.

B3 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Scheda normativa sulla tutela psicofisica dei lavoratori

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio

D.P.R. n.175 del 17.5.1988

Attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (artt.1-4-6)

Legge 23.8.1988 n.400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.17)

D.M. 14.6.1989 n.236:

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Decreto Legislativo n.277 del 15.8.1991

Legge n.142 del 19.2.1992:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. (art.43)

D.M. 26.8.1992:

Norme di prevenzione di incendi per l'edilizia scolastica.

Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993,

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego (artt.1-10)

Legge 11 gennaio 1996, n.23:

Norme per l'edilizia scolastica.

D.P.R 24 luglio 1996, n.503:

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici. Spazi e servizi pubblici. (art.23)

Decreto Legge n.542 del 23 ottobre 1996 convertito dalla Legge 23.12.1996, n.649:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Pretore del lavoro di Torino

Sentenza n.RGL 12114/1996 del 13.1.1997

Accordo per l'elezione e l'attribuzione delle relative competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle scuole rivat aderenti all'Agidae

Circolare Ministero del lavoro n.66 del 6.5.1997:

Decreto legislativo 25 novembre 1994, n.645 Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento.

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998:

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Ministero P.I. Gab/IV -Circolare n. 14 Prot. N.23462/BL del 14 gennaio 1998:

D. Lgs. 19.9.1994, n.626, e D. Lgs. 19.3.1996, n. 242. Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Circolare n. 69 del 23 febbraio 1998:

Protocollo d'intesa per l'inserimento della protezione civile nelle attività d'insegnamento.

Circolare n. 28 del 4 marzo 1998

Sentenza della Corte costituzionale n. 373/1997. Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 5, comma 2 e 8 del decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

Decreto 10 marzo 1998:

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Legge 3 agosto 1999, n. 265:

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 149

CCNI del 31. agosto 1999 La sicurezza nei luoghi di lavoro (artt.57-58-59-60-61)

Circolare Ministeriale P.I. n.293 del 03.12.1999

DECRETO LEGISLATIVO n.38 del 23 febbraio 2000

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell' articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio1999, n.144.

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66.

D.M. n. 75 -17 marzo 2000 Osservatorio paritetico

C1 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PARAMETRO INDICATIVO DEL RISCHIO “R”

Il parametro rappresentativo del rischio è stato indicato con la lettera “R”.

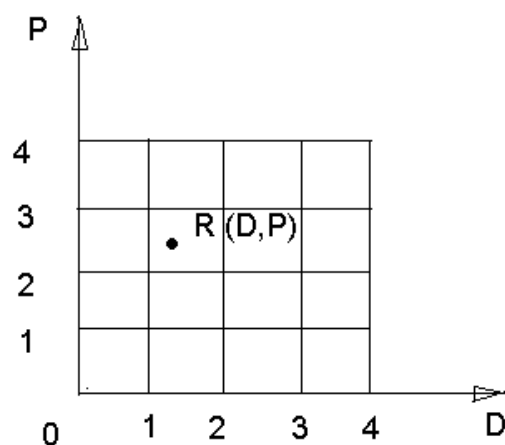
Esso si esprime in funzione:

- della probabilità di accadimento degli eventi pericolosi “P”;
- dell’entità del danno conseguente all’evento infortunistico “D”.

Per individuare il parametro “R” ogni singolo rischio residuo viene rappresentato in un punto del diagramma cartesiano riportante:

- sull’asse delle ascisse: l’entità del danno “D” conseguente all’evento infortunistico;
- sull’asse delle ordinate: la probabilità di accadimento degli eventi pericolosi “P”.

Si ottiene lo schema seguente:



Per la determinazione del valore di “R” all’interno dei valori indicati dal diagramma sono state eseguite:

analisi semi-quantitative

analisi semi-qualitative

utilizzando i dati rilevabili al momento dell'indagine e confrontandoli, in accettabili campi di variazione, con le prescrizioni di legge e/o tecniche.

L’asse delle ascisse è stato suddiviso in 4 campi di variazione quantitativa:

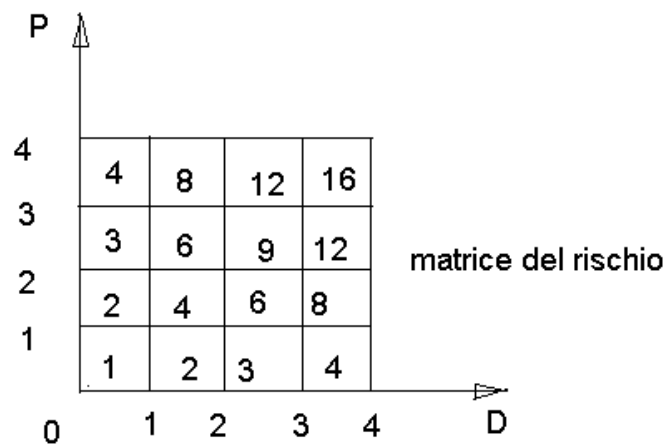
- campo con D=1: evento infortunistico con entità del danno trascurabile;
- campo con D=2: evento infortunistico con entità del danno lieve;
- campo con D=3: evento infortunistico con entità del danno grave;
- campo con D=4: evento infortunistico con entità del danno molto grave.

L’asse delle ordinate è stato suddiviso in 4 campi di variazione quantitativa:

- campo con $P=1$: evento con probabilità di accadimento molto bassa;
- campo con $P=2$: evento con probabilità di accadimento bassa;
- campo con $P=3$: evento con probabilità di accadimento media;
- campo con $P=4$: evento con probabilità di accadimento alta.

Ne consegue che il parametro “R” può assumere i valori riportati nella seguente

MATRICE DEL RISCHIO:



C2 – CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI “R”

La metodologia dei rischi è stata applicata correlando i rischi ai seguenti criteri di valutazione:

- criterio del limite monometrico
- criterio del limite polimetrico

Criterio del limite monometrico

1. rappresenta il criterio in base al quale il rischio non dipende dal tempo di esposizione o dalla probabilità di accadimento dell'evento pericoloso;
2. è applicabile nei casi in cui il pericolo causa l'infortunio o il danno quando si verificano alcune condizioni istantanee sfarvevoli;
3. il parametro scelto per la determinazione del rischio è il “danno”;
4. i valori assumibili da “R” sono 1,2,3,4
5. sono stati valutati con questo criterio i fattori di pericolo per :
 - Attrezzi manuali
 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - Impalcati e ripiani
 - Magazzini e depositi
 - Luoghi di passaggio
 - Luoghi di lavoro
 - Porte
 - Servizi igienici ed assistenziali

Criterio del limite polimetrico

1. Rappresenta il criterio in base al quale, per valutare il rischio, occorre prendere in considerazione più parametri. Il rischio dipende dalla probabilità di accadimento dell'evento pericoloso, dall'entità del Danno e dal Tempo di Esposizione (*al rischio*);
2. i valori assumibili da "R" sono: 1,4,9,16 quando il rischio dipende dalla probabilità e dal danno;
3. sono stati valutati con questo criterio i fattori di pericolo per:
 - Antincendio
 - Impianti elettrici
 - Impianti termici
 - Serbatoi d'acqua potabile
 - Gestione reflui e rifiuti urbani
4. I valori assumibili da "R" sono 1,2,3,4,6,8,9,12,16 quando il rischio dipende dalla probabilità, dal danno e dal tempo di esposizione
5. sono stati valutati con questo criterio i fattori di pericolo per:
 - Illuminazione
 - Microclima
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Rischi specifici
 - Videoterminali
 - Emergenza e pronto soccorso
 - Formazione
 - Informazione
 - Macchine fotocopiatrici

C3- INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base del valore “R” individuato viene dato un parametro indicativo della esigenza dell’intervento:

Per $R > 8$ azioni indilazionabili (R=9,12,16)

Per $4 \leq R \leq 8$ azioni da attuare appena possibile (R=4,6,8)

Per $2 \leq R \leq 3$ azioni da programmare nel breve-medio termine (R=2,3)

Per $R = 1$ azioni da valutare in sede di programmazione

Con riferimento ai valori di “R” le situazioni lavorative sono valutate come di seguito indicato:

Valutazione “Val”: M.C.	= Molto carente	Corrispondente a $R > 8$ (R=9,12,16)
--------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Valutazione “Val”: C	.= carente	Corrispondente a $4 \leq R \leq 8$ (R=4,6,8)
-----------------------------	------------	--

Valutazione “Val”: M.C	.= Migliorabile	Corrispondente a $2 \leq R \leq 3$ (R=2,3)
-------------------------------	-----------------	--

Valutazione “Val”: M.C	.= Leggere carenze	Corrispondente a $R = 1$ (R=1)
-------------------------------	--------------------	--------------------------------

C4 – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle indicate nelle schede prescrittive nelle quali sono indicate:

1. misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione) situazioni già conformi;
2. misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D. Legislativo 81/2008

Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è realizzato come di seguito indicato:

1. è stato definito un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate in seguito alle prescrizioni per verificare la eliminazione/riduzione dei rischi residui;
2. è stato definito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi;
3. è in corso di redazione un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti.

COMMENTI SU ALCUNE VOCI INERENTI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Plessi vari: Aerazione

Temperatura

Illuminazione

Non esiste un buon ricambio d'aria in alcuni dei luoghi di lavoro considerati in particolare nella sede centrale e nei laboratori di modellazione, in particolare mancano adeguati aspiratori di polveri di lavorazione;

I luoghi di lavoro vengono puliti dai lavoratori interessati dal presente documento, ma alle ispezioni effettuate non sempre si è riscontrato un buon risultato: occorre pertanto indagare sulle cause di questo esito negativo (numero di addetti adeguato o meno, assenteismo, dotazioni dei mezzi di lavoro, ecc.) per superarlo al più presto;

La temperatura dei luoghi di lavoro non sempre è adeguata, soprattutto durante il periodo invernale in quanto quasi tutte le aule e alcuni uffici non dispongono di impianto di riscaldamento adeguato alla cubatura dell'ambiente;

Svariate aule non hanno sufficiente luce naturale, in alcune addirittura le finestre, sono schermate con vetri opachi;

Il plesso centrale non è dotato di illuminazione di sicurezza, nelle schede di sicurezza risulta che questo problema deve essere affrontato sistematicamente e risolto;

Nella sede centrale l'impianto di illuminazione artificiale non risponde ai requisiti di conformità alla Legge n°37/2008, inoltre presenta in alcuni punti fili scoperti ed interruttori magnetotermico differenziale inferiore a 0,03 Ampere.;

Il locali di lavoro ed in particolare i passaggi non sono ottimamente difesi contro gli agenti atmosferici; In particolare il passaggio dalle aule ai laboratori ed alla sala prof. della sede centrale non risulta protetto dalle piogge;

Alcuni locali presentano il fenomeno di umidità ascendente nella muratura portante;

La sede centrale non dispone di idonea *“gabbia di Faraday”* per la protezione contro le scariche atmosferiche.

Plessi Vari: Aree di Transito

Spazi di Lavoro

Scale

Le vie di passaggio e le uscite sono, in linea di massima, mantenute sgombre. Tuttavia è ovvio che in particolar modo in coincidenza di alcune particolari circostanze, tale situazione non risulta verificata;

Le scale della sede centrale non risultano sempre adeguatamente dimensionate ed in buono stato per il passaggio senza pericolo di operatori ed utenti;

I posti di lavoro non sempre danno la possibilità di una pronta evacuazione in caso di necessità;

Le uscite della sede centrale non sono adeguate alle dimensioni del luogo ed al personale presente;

Le porte della sede centrale, anch'esse, non sono adeguate come numero e dimensione al numero di persone che ne fruiscono oltre ad essere di materiale inadeguato per l'edificio scolastico.

Nelle sedi scolastiche non è ancora installata opportuna segnaletica atta ad individuare le vie di uscita di emergenza;

Non ci sono porte apribili nei due sensi;

Nella sede centrale i pavimenti dei luoghi di lavoro e di lezione non sono abbastanza regolari: in alcuni troppo scivolosi, in altri sconnessi nel cortile della sede centrale si presentano ostacoli semiocculi che fuoriescono dal piano di calpestio.

Sempre nella sede centrale ci sono quasi sempre forti limitazioni all'accesso dei disabili. Per tale impedimento bisogna prevedere appositi sollevatori e/o rampe da posizionare in posizione opportuna; Difatti la stessa sede centrale è priva di bagni per disabili;

In qualche caso esistono problemi di movimentazione in sicurezza anche per gli spazi posti all'esterno degli insediamenti scolastici;

Attrezzature di lavoro

Sostanze adoperate

Le attrezzature di lavoro risultano minime, consistendo in attrezzi per la pulizia e simili. Sono adeguate, anche se talvolta insufficienti, allo specifico lavoro da svolgere;

Se devono essere impiegate sostanze che siano diverse da quelle usuali per pulizia domestica, dovranno essere reperite le schede tecniche approvate dal Ministero della Sanità e le modalità particolari di conservazione e manipolazione, oltre alle notizie mediche per i casi di intossicazione;

Non sono installate macchine;

D.P.I. ed indumenti di lavori

Devono essere consegnati ai lavoratori dispositivi di protezione, quali guanti, occhiali, ed altri DPI per prevenire i rischi esistenti sul luogo di lavoro in specifiche attività.

Pertanto si rende necessario impostare correttamente tale attribuzione, previa creazione di un apposito registro di consegna.

Rumore

Non sono presenti fonti particolari connessi all'attività lavorativa.

Movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico fatte da uno o più lavoratori. Vengono incluse anche le azioni del sollevare e deporre, spingere e tirare.

In generale sono contemplate tutte le azioni di trasporto o sostegno che, per la natura del carico o per le particolari caratteristiche sfavorevoli dal punto di vista ergonomico possano presentare, tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

Le lesioni in oggetto sono lesioni a carico delle ossa, dei muscoli, dei tendini, del sistema nervoso e vascolare del tratto dorso-lombare.

Il datore di lavoro ha tra i suoi obblighi quello di :

- adottare tutte le misure organizzative e procedurali e ricorrere all'uso di attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora sia impossibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, deve:

1. adottare misure organizzative
2. fornire strumenti di lavoro adeguati
3. fornire i mezzi di protezione personale necessari affinché siano ridotti i rischi e l'attività risulti quanto più possibile sicura e sana.
4. fornire alle persone interessate un'adeguata informazione sui rischi connessi con l'attività e sulle corrette procedure di lavoro.

Valori limite dei pesi movimentabili a mano:

Età 15-18 anni:

maschi 20 kg, femmine 15 kg.

Età maggiore di 18 anni:

maschi 30 kg, femmine 20 kg.

NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

In caso di sollevamento e trasporto del carico:

- Flettere le ginocchia e non la schiena
- Mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo
- Evitare movimenti bruschi o strappi
- Nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di vario genere, verificare la stabilità del carico all'interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o innaturali
- Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole
- Effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.

In caso di spostamento dei carichi:

- Evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo
- Tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo.

In caso di spostamento di mobili o casse:

- Evitare di curvare la schiena in avanti o indietro; è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.

In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:

- Evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena, qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.

Nello specifico è stata realizzata una dettagliata relazione dal Medico Competente in cui sono descritte tutte le procedure per l'eliminazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. In particolare è stata eseguita una valutazione mediante il metodo NIOSH, di cui si allega uno schema illustrativo.

Verrà consegnata al più presto una scheda informativa sui rischi derivanti dal sollevamento o dalla movimentazione dei carichi pesanti;

Per i carichi superiori a 30 Kg. si dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e/o incaricare più persone contemporaneamente;

Allo stato gli operatori non compiono lavori che comportano sollevamento di oggetti di peso elevato. (vedasi argomento trattato in anteprima del presente documento con indicazione del metodo di NIOSH).

.

Movimentazione non manuale dei carichi

La problematica non investe l'istituzione scolastica in esame.

Videoterminali

La problematica investe alcuni dei luoghi di lavoro in esame per attività al computer non classificabile come attività continuativa al videoterminale. Tutti gli operatori che hanno accesso al terminale video saranno comunque avvertiti che l'attività in questione non dovrà protrarsi per oltre quattro ore continuative con un'interruzione minimo di quindici minuti, dovranno altresì tenere sotto controllo i riferimenti di sicurezza dei videoterminali per quanto riguarda luminosità, contrasto, ubicazione, riflessi, etc. (comunque il personale impiegato in tale attività è sottoposto a controllo sanitario del medico competente)

Formazione

La formazione dei lavoratori è stata effettuata, tuttavia è in corso un piano di formazione per coloro sottoposti a rischi specifici.

In caso di aggiornamento dei rischi per la quale è prevista la formazione, in futuro essa dovrà avvenire:

all'atto dell'assunzione

all'atto dei trasferimenti

all'atto dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro

Non è stato valutato, data la particolare attività, se il personale operante attualmente nella struttura scolastica esaminata dispone di una buona preparazione professionale per le mansioni cui è destinato.

Informazione

L'informazione dei lavoratori circa il problema della sicurezza e salute sul luogo di lavoro ha avuto inizio fin dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 626/94; ci sono stati approfondimenti per alcuni degli operatori in occasione di corsi sulla sicurezza svolti dall'USP di Caserta. L'attività di informazione per quest'anno sarà svolta consegnando a tutti i lavoratori un manuale contenente le norme sulla sicurezza scolastica ed in occasione delle riunioni collegiali, sindacali e scolastiche. Per ogni manuale consegnato sarà trattenuta ricevuta di consegna.

Smaltimenti

Tutti i residui di qualsiasi lavorazione che avvenga nell'attività del lavoratore della scuola dovranno essere smaltiti celermente mediante il normale servizio ecologico cittadino; data la natura stessa non è necessario tenere un registro degli smaltimenti. Sono invece da considerare rifiuti speciali i toner delle fotocopiatrici e le cartucce delle stampanti che verranno smaltiti dalla Ditta che ha in manutenzione tali strumenti.

RISCHIO INCENDIO

CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

Nell'istituto non sono presenti nessuno materiali combustibili di cui sopra

Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro non sono state individuate sorgenti di innesco e fonti di calore che potrebbero costituire cause potenziali di incendio o che potrebbero favorire la propagazione di un incendio.

Conclusioni

In riferimento a quanto prescritto dal punto **1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO** – di cui al summenzionato DM 10.03.1998

Alla data di effettuazione del presente documento, come integrato dai precedenti DVR meglio descritti in premessa, non sussistono elevati pericoli di incendio, non è intervenuto un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, e l'edificio non è stato oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

Pertanto il rischio incendio valutato ai sensi del punto 1.4 del DM 10.03.1998 è il seguente:

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

In quanto negli stessi luoghi di lavoro o parte di essi sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità che offrono scarse possibilità di sviluppo di principi

di incendio e, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Premessa

Il Dlgs 25/2002, *"Attuazione della direttiva 98/24/CE relativa alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"* modifica in maniera importante il D.Lgs 626/94 successivamente ripresi nel D.Lgs 81/2008, stabilendo i requisiti minimi per la prevenzione dei rischi derivanti dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

Questo decreto viene inserito nel corpo del D.Lgs.81/2008. Questa impostazione non rende sicuramente agevole la lettura ed la successiva integrazione con gli altri articoli di questo capitolo. Vengono inoltre aggiunti anche una serie di allegati da VIII- ter a VIII sexties che vanno ad aggiungersi a quanto già definito dal legislatore.

Elemento centrale delle prescrizioni previste dal suddetto decreto risulta essere la Valutazione del Rischio Chimico che si colloca nell'ambito della Valutazione del Rischio più generale definita dal D.Lgs. 81/2008.

1) Delimitazione del campo d'applicazione

Il provvedimento in esame, si applica a tutte le attività lavorative in cui siano presenti **agenti chimici** che vengono definiti come:

tutti gli elementi o composti chimici , sia da soli , sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti , compreso lo smaltimento come rifiuti,

mediante qualsiasi attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

in particolare gli **agenti pericolosi** vengono definiti come:

- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 52/97
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi D.Lgs 285/98
- agenti chimici che pur non essendo classificati pericolosi possono comportare un rischio a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro , compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

Occorre quindi riferirsi a sostanze e preparati:

- esplosivi
- comburenti
- estremamente infiammabili
- facilmente infiammabili
- infiammabili
- molto tossici
- tossici
- nocivi
- corrosivi
- irritanti
- sensibilizzanti

- cancerogeni
- mutageni
- tossici per il ciclo riproduttivo

Sono invece esclusi dal campo di applicazione sostanze e preparati che siano:

- pericolosi per l'ambiente

mentre per **attività** il legislatore considera:

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici , o se ne preveda l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi:

- la produzione
- la manipolazione
- l'immagazzinamento
- il trasporto
- l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti

Il provvedimento richiede l'obbligo di valutare dei rischi ad integrazione del documento già definito dal D.Lgs 81/2008. Si dovrà quindi innanzitutto valutare la presenza di agenti chimici all'interno delle aree di lavoro e successivamente la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori.

La sola detenzione di un agente chimico fa quindi scattare la successiva valutazione del rischio. Occorre quindi tenere conto di tutte le sostanze coinvolte nei processi produttivi: materie prime, intermedi di lavorazione, prodotti finali (principali, secondari e/o indesiderati), ausiliari di lavorazione, anche nella loro fase di smaltimento come rifiuti. Inoltre vanno presi in considerazione quelle sostanze che si possono formare in eventuali processi accidentali o spontanei e quelle che sono impiegate per usi di servizio quali, per esempio: pasta lavamani, CRC, lubrificanti, ecc. Infine, il decreto

considera la manutenzione come un'attività in cui è prevedibile la possibilità di notevole esposizione a rischio.

2) Valutazione dei rischi

Si provvederà alla valutazione del rischio chimico integrando il più generale documento di valutazione definito nell'art. 17 del D.Lgs 81/2008. Di seguito si descrive un approccio metodologico per ottemperare al dettato normativo.

Il processo di valutazione ha una fase propedeutica in cui si provvederà alla identificazione di tutti gli agenti chimici comunque presenti all'interno dell'area produttiva anche se non sono direttamente coinvolti nel ciclo produttivo. Va ricordato che, in ogni caso, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. In presenza di agenti chimici prodotti da reazioni chimiche o da attività di degradazione, per i quali quindi non è disponibile una scheda di sicurezza data dal fornitore, è necessario dotarsi delle necessarie informazioni attraverso fonti di letteratura.

E' inoltre opportuno segnalare che i prodotti cartari in sé non sono da considerarsi agenti chimici, bensì manufatti privi di caratteristiche di pericolosità.

A questa seguirà una fase di analisi delle condizioni di impiego che condurrà alla valutazione di possibili rischi per il personale.

2.1) Identificazione dei prodotti

La preparazione di un elenco di tutti gli agenti chimici nel posto di lavoro in esame, rappresenta l'inizio del processo di identificazione del potenziale di esposizione pericolosa. La prima operazione da compiere è pertanto l'individuazione di tutte le sostanze coinvolte nei processi produttivi: materie prime, intermedi di lavorazione, prodotti finali (principali, secondari e/o indesiderati), ausiliari di lavorazione. Inoltre vanno presi in considerazione quelle sostanze che si possono formare in eventuali processi accidentali o spontanei e quelle che vengono impiegate per usi di servizio quali, per esempio: prodotti detergenti, lubrificanti, combustibili, ecc. A ciò deve seguire l'esame delle schede di sicurezza e l'individuazione di quelle sostanze che, pur non avendo una scheda di sicurezza, possono essere fonte di pericoli: (individuabili, ad esempio attraverso la consultazione del medico competente, le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria adottate in precedenza ovvero da fonti di letteratura).

In questa fase i processi e le procedure di lavoro sono valutati attraverso un approfondito esame di:

- mansioni
- attività e tecniche operative
- processi di produzione
- configurazione del posto di lavoro
- precauzioni di sicurezza e procedure relative
- impianti di aerazione e altre forme di controllo
- fonti di esposizione
- tempi di esposizione

Valutazione del Rischio Chimico

La valutazione del rischio chimico è stata eseguita sulla base del diagramma di flusso rappresentato in precedenza e sulla base dei pericoli identificati, del livello di esposizione dei lavoratori, dell'analisi delle conseguenze degli incidenti ipotizzati e sulla base dei dati ottenuti durante l'ispezione effettuata presso la scuola. Pertanto in considerazione dell'assenza di agenti chimici pericolosi così come stabilito dalla normativa in questione la valutazione dei rischi indica che il livello di rischio è zero e di conseguenza non occorre eseguire la “valutazione del rischio chimico”.

Si riportano di seguito le schede dei prodotti chimici utilizzati per la detergenza degli ambienti e delle attrezzature;

Nota conclusiva: Per quanto evidenziato (inidoneità impianti elettrici, mancanza impianto di climatizzazione, problemi di umidità, necessità di nuovi ambienti a disposizione, ecc.), è necessario da parte del Datore di Lavoro sollecitare lo spostamento dell'intero Istituto in un'unica struttura maggiormente idonea e pienamente rispondente ai requisiti di legge in materia di salubrità degli ambienti e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Valutazione del Rischio Stress da lavoro correlato

RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

La presente Relazione di Valutazione dei RISCHI legati allo stress lavoro-correlato è stata realizzata in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e sulla base degli assunti tecnico-scientifici, oramai consolidati, nell'ambito della Psicologia. Essa tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni sottoscritte dall' Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, delle Linee Guida emanate dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e delle buone prassi diffuse dall'INAIL e dall'ISPESL.

La presente Relazione di Valutazione costituisce parte integrante del Documento generale di Valutazione dei Rischi, a norma del D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1; pertanto, la sola Relazione non esaurisce gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1. lettera a) secondo cui egli deve provvedere alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alla specifica attività che l'Azienda svolge. Tale DVR deve contenere tutte le parti prescritte dall'art. 28 comma 2. lettere b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 81/2008.

I rischi analizzati dalla presente Relazione sono stati valutati mediante una metodologia analitica specifica; restano comunque salvi ulteriori approfondimenti per la risoluzione di dubbi eventualmente emersi dalla prima analisi o in presenza di livelli di rischio medio alto.

Le conclusioni cui si è pervenuti a seguito della valutazione costituiscono la base su cui sono state individuate le misure di prevenzione e protezione e redatto il programma e le procedure di realizzazione delle stesse ad opera del Datore di lavoro.

GENERALITA' E CONTENUTI

L'assetto lavorativo attuale ha causato l'inasprimento di alcuni rischi già noti e l'introduzione di nuove minacce per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I ritmi lavorativi, il carico di lavoro, la flessibilità dei contratti, la precarietà e la instabilità del mercato del lavoro, l'invecchiamento della forza lavoro, il timore legato all'uso di strumenti o sostanze pericolose, sono solo alcune delle variabili che possono esercitare quotidianamente una non indifferente pressione psicofisica sui lavoratori.

Tale mole di "**richieste ambientali**" rappresenta il presupposto del processo di percezione di stress che si può sviluppare attraverso una successione di fasi. Questi elementi oggettivi non sono però sufficienti a determinare l'esperienza negativa di stress e, conseguentemente, non comportano necessariamente un danno per i lavoratori.

Ciascun individuo infatti, interpreta tali pressioni e interagisce con il proprio ambiente lavorativo in modo differente, secondo le proprie attitudini e risorse, i tratti di personalità, le strategie di coping, le dinamiche motivazionali ed il controllo percepito. Le variabili individuali elencate rendono conto delle convinzioni che ciascun lavoratore nutre rispetto alle proprie capacità di fronteggiare efficacemente le richieste del contesto lavorativo. Sono queste convinzioni di efficacia a mediare l'interpretazione degli eventi e delle variabili potenzialmente stressanti o come positivi (sfida, coinvolgimento, impegno, autoaffermazione, crescita personale) o come negativi (impotenza percepita, ansia, disagio psicologico, sintomi psicosomatici e comportamentali). Se il soggetto è convinto di essere in grado di potersi adattare in modo funzionale alle pressioni lavorative e di poter dare loro adeguata risposta non va incontro ad un vissuto negativo di stress ma è motivato a mettere in atto strategie comportamentali e cognitive finalizzate alla risoluzione del problema. Al contrario, se valuta insufficienti o inadeguate le proprie risorse, tale squilibrio determina in lui uno stato psicologico negativo. I cambiamenti fisiologici, psicologici e comportamentali associati alla configurazione di un vissuto di stress di questo tipo possono cronicizzarsi e comportare disturbi psicologici, patologie, disfunzioni, condotte disadattive anche gravi.

Le statistiche indicano che gli stati psicofisici indotti dallo stress aumentano la probabilità di errore o distrazione, i quali rappresentano la prima causa degli incidenti sul lavoro. È scientificamente provato che uno stato cognitivo alterato (incapacità di concentrazione, difficoltà a modulare l'attenzione, deterioramento dei processi della memoria, alterazione della funzione del pensiero) può peggiorare l'esecuzione di compiti manuali, di coordinazione sensomotoria e compromettere i compiti cognitivi complessi riducendo drasticamente il livello di rendimento del lavoratore.

Le aspettative che ciascun lavoratore nutre nei confronti del proprio lavoro sono certamente un altro elemento significativo da tenere in considerazione. Il lavoro può essere una parte rilevante della vita delle persone e la loro soddisfazione in tale ambito ricade positivamente sul concetto di Sé e sull'autostima. In particolare, le professioni cosiddette di "aiuto e cura" sono caratterizzate da un forte investimento emotivo verso l'altro (utente, paziente, discente) e conseguentemente, la soddisfazione lavorativa risulta fortemente correlata al raggiungimento del proprio obiettivo inteso come l'aiutare e il sostenere le persone di cui si è responsabili professionalmente. In questi casi, l'interazione tra determinate caratteristiche stressogene del contesto lavorativo e fattori riconducibili alla persona possono strutturare la cosiddetta **sindrome del burn-out**.

Il processo che determina la percezione di disagio non è un problema puramente individuale; pertanto, non può né deve essere trattato come tale ma come un processo collettivo e multideterminato che coinvolge l'intera struttura e tutte le risorse umane dell'Azienda.

Dinnanzi all'instaurarsi dei presupposti del malessere, l'Azienda può reagire in modi differenti, facilitando o contrastando lo sbilanciamento tra le richieste e la capacità di risposta adattiva del lavoratore. Pertanto, il supporto sociale e le strategie di gestione aziendale mirate risultano essere misure più efficaci di prevenzione e protezione contro i rischi legati allo stress rispetto agli interventi secondari rivolti ai singoli lavoratori.

La Relazione di Valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato è composta, essenzialmente, da tre sezioni.

SEZIONE I

- ❖ Criteri e metodologie utilizzate per la valutazione dei rischi connessi con lo stress lavoro-correlato;

SEZIONE II

- ❖ Valutazioni e conclusioni conseguenti alla valutazione dei rischi connessi con lo stress lavoro-correlato;
- ❖ Indicazione delle misure di prevenzione e protezione già adottate o già pianificate dall'Azienda;
- ❖ Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e benessere;

SEZIONE III

- ❖ Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere.

DEFINIZIONI CONCETTUALI

Rischi psicosociali : i rischi psicosociali sono *“quegli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro e i loro contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono dar luogo a danni di natura psicologica, sociale o fisica”* (Cox & Griffiths, 1995).

Rischi legati allo stress lavoro correlato : possibilità che si manifesti un danno psicologico, fisico o comportamentale in conseguenza all'esperienza negativa di stress.

Stress : stato di disagio psicofisico dovuto alla percezione di sbilanciamento tra le richieste o le pressioni lavorative e la capacità personale di dare ad esse una risposta adeguata ed efficiente.

Relazione di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato : documento contenente la valutazione dei rischi legati allo stress, le misure di prevenzione e protezione, il programma e le procedure di attuazione delle stesse.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

SEZIONE I

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

EFFICACIA DEL METODO ADOTTATO

La seguente Relazione di Valutazione dei rischi legati allo stress lavoro-correlato si iscrive pienamente nei criteri di individuazione e gestione del rischio promosso dalla Direttiva CEE 89/391.

Il processo di valutazione del rischio descritto in questa sede è integrato e partecipativo.

Integrato, poiché utilizza strumenti di analisi e valutazione oggettiva sia del contesto lavorativo che dello stato di salute dei lavoratori in associazione con strumenti di assessment psicologico basati sul self report, così come suggerito dalle linee guida metodologiche emanate dall'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo (2000).

Partecipativo, poiché coinvolge differenti soggetti impegnati nei processi lavorativi: il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Rappresentante dei lavoratori, il Medico competente, i Lavoratori, con la collaborazione dello Psicologo competente in materia.

Tale scelta metodologica risponde alle esigenze concettuali ed operative insite nella peculiare natura dei rischi che si intendono valutare. Come sottolineato dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2000), ***mentre relativamente al rischio fisico è possibile individuare quali sostanze o materiali rappresentino un pericolo incontestabile per la salute di ciascun lavoratore, in riferimento ai rischi legati allo stress lavoro correlato non si può attuare alcuna distinzione con la stessa certezza.*** Infatti, sebbene le ricerche ormai pluridecennali in ambito psicologico e medico abbiano individuato alcuni fattori del contesto e del processo lavorativi *fortemente correlati* al disagio psicofisico, è altrettanto vero che le variabili individuali e interpersonali mediano la percezione del malessere, rendendo complessa sia la stima della probabilità di esposizione al pericolo che la previsione del danno potenziale.

Lo stress lavoro correlato è un processo determinato da più fattori interagenti, riconducibili al contesto fisico specifico, all'organizzazione e gestione del ciclo lavorativo, alle caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore e all'ambiente sociale.

Pertanto, per valutare efficacemente i rischi legati allo stress lavorativo si è proceduto all'analisi di tutti i fattori citati.

L'intera procedura di valutazione si connota come ***ciclo di controllo del rischio***, definito come “*il processo sistematico mediante il quale si identificano i pericoli, si analizzano e si gestiscono i rischi, si proteggono i lavoratori*” (Cox & Griffiths, 1995).

Tale ciclo si articola in sei fasi:

1. Individuazione dei pericoli
2. Valutazione dei rischi associati
3. Attuazione di strategie di controllo adeguate
4. Monitoraggio dell'efficacia delle strategie di controllo
5. Ri-valutazione del rischio
6. Analisi delle esigenze di informazione e formazione dei lavoratori dipendenti esposti a rischio

La presente Relazione adempie alle prime due fasi del ciclo e predispone l'attuazione delle restanti fasi, ovviamente su iniziativa e progettazione del Datore di lavoro.

LA MATRICE PROBABILITA'- MAGNITUDO

1	MOLTO BASSO				
2	BASSO				
3	MEDIO				
4	ALTO				
		Lieve	Modesta	Grave	Gravissima
		Magnitudo			
		1	2	3	4
Improbabile	Probabilità	1	1	2	2
Possibile		2	1	2	3
Probabile		3	2	3	4
Molto Probabile		4	2	3	4

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

In particolare è stata valutata la **Probabilità P** dei rischi analizzati (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la loro **Magnitudo M** (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

La scala delle probabilità relativa ai rischi legati allo stress lavoro correlato è stata così assunta:

- P1 = Improbabile (probabilità molto bassa)
- P2 = Possibile (probabilità bassa)
- P3 = Probabile (probabilità media)
- P4 = Molto probabile (probabilità alta)

La scala delle gravità (Magnitudo) relativa ai rischi legati allo stress lavoro correlato è stata così assunta:

- M1 = Lieve (disturbo temporaneo con prognosi inferiore a tre giorni)
- M2 = Modesta (disturbo che non provoca danni rilevanti con inabilità temporanea superiore ai tre giorni)
- M3 = Grave (disturbo che provoca grave danno o debilitazioni comunque reversibili)
- M4 = Gravissima (disturbo che provoca inabilità permanente)

Dalla combinazione dei due fattori è stata ricavata l'**Entità del rischio**, con gradualità:

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
--------------------	--------------	--------------	-------------

AREA 1 (rischio MOLTO BASSO) : Area in cui i pericoli potenziali sono scarsi o sufficientemente sotto controllo.

AREA 2 (rischio BASSO) : Area in cui è opportuno verificare che i pericoli potenziali individuati siano sotto controllo.

AREA 3 (rischio MEDIO) : Area in cui è necessario identificare e programmare misure di prevenzione protezione finalizzate alla riduzione del rischio.

AREA 4 (rischio ALTO) : Area in cui è necessario identificare e programmare tempestivamente misure di prevenzione e protezione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. In questa area sono presenti i rischi che si possono manifestare con notevole frequenza e con gravi conseguenze.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Come illustrato nella seguente tabella, per la valutazione della probabilità e della magnitudo dei rischi analizzati è stata effettuata un'analisi oggettiva dell'unità produttiva, dei fattori potenzialmente stressogeni e dei sintomi di stress lavoro-correlati.

MACRO AREE	FATTORI	STRUMENTI
PROBABILITA'		
ANALISI DEI SINTOMI ORGANIZZATIVI	Rischi fisici Gruppi vulnerabili Sintomi organizzativi Ambienti di lavoro, ecc.	Osservazione sistematica Documentazione
FATTORI POTENZIALMENTE STRESSOGENI	Contesto e condizioni lavorative Processi lavorativi Relazioni interpersonali Clima organizzativo	Check list Datore di Lavoro
MAGNITUDO		
SINTOMI DI STRESS LAVORO-CORRELATO	Sintomi individuali	Check list Datore di Lavoro

STIMA DELLA PROBABILITA'

L'analisi dei processi lavorativi, delle mansioni e del contesto fisico è stata svolta secondo una procedura di osservazione sistematica e attraverso lo svolgimento di riunioni e colloqui con le figure aziendali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono stati effettuati diversi sopralluoghi in Azienda e completata contestualmente la scheda di rilevazione articolata in diverse aree di interesse. Attraverso questa prima indagine è stato possibile individuare le fonti di rischio, le mansioni esposte a particolare rischio, i gruppi vulnerabili, il livello di attuazione delle norme di sicurezza legate al rischio preso in esame e le misure di prevenzione e protezione già intraprese dall'Azienda in relazione ai rischi legati allo stress lavoro correlato.

Inoltre, si è proceduto ad un confronto sulle informazioni raccolte con le figure aziendali di riferimento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso adeguati colloqui e/o riunioni. In questa fase, è stata essenziale la collaborazione del medico competente che ha potuto dare specifiche indicazioni sullo stato di salute dei lavoratori nell'ambito dei disturbi psicofisici stress lavoro correlati.

Per il calcolo della probabilità sono stati analizzati i diversi fattori che la influenzano ed in particolare sono state effettuate le seguenti analisi:

ANALISI DEI SINTOMI ORGANIZZATIVI

I “*sintomi organizzativi*” definiscono quelle manifestazioni di disagio dei lavoratori espresse in diverse forme di disfunzionalità aziendale. Gli indicatori più significativi sono il calo della produttività, l'assenteismo, il turnover, gli incidenti, le vessazioni e gli episodi di violenza.

La rilevazione dei sintomi organizzativi è stata realizzata, in primo luogo, attraverso la consultazione della documentazione relativa alla situazione infortunistica dell'Azienda e ad eventuali provvedimenti intrapresi per ragioni legate al rischio stress lavoro correlato (azioni legali o amministrative, vertenze, assegnazioni ad altra mansione, segnalazioni, etc.).

In particolare è stata effettuata un'attenta analisi di:

- Statistiche
- Assenteismo
- Sintomi aziendali

- Lavoratori in disagio
- Rischi particolari causa di stress
- Ambienti di lavoro
- Lavori notturni
- Lavoratori particolari
- Lavori in luoghi particolari

ANALISI DEL CONTESTO LAVORATIVO

Le evidenze scientifiche in campo medico e psicologico, recepite dalle principali Istituzioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, indicano che determinate caratteristiche relative al contesto lavorativo, ai processi lavorativi, alle relazioni interpersonali e al clima organizzativo possono facilitare l'insorgere della percezione di stress nei lavoratori.

In base a quanto emerso durante lo svolgimento di riunioni, colloqui e/o focus group con i lavoratori e le figure aziendali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, è stata compilata la scheda per la rilevazione degli elementi citati, che possono aumentare la probabilità che si verifichino i danni potenziali legati allo stress.

In particolare è stata effettuata un'attenta analisi di:

- Contesto e condizioni di lavoro
- Processi lavorativi
- Relazioni interpersonali
- Clima organizzativo

STIMA DELLA MAGNITUDO

In base a quanto emerso dalle riunioni, colloqui e/o focus group con i lavoratori e le figure aziendali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro e le informazioni fornite dal medico competente, il Datore di lavoro ha potuto annotare, mediante una specifica check-list i sintomi legati allo stress lavoro correlato manifestati dai lavoratori.

In particolare la check-list è stata suddivisa, per consentire il calcolo distinto delle Magnitudo, per le seguenti tipologie di rischio:

- ❖ RISCHI DI NATURA PSICOLOGICA
- ❖ RISCHI DI NATURA FISIOLOGICA
- ❖ RISCHI DI NATURA COMPORTAMENTALE

SEZIONE II

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Strategia : Generale (per l'Azienda nel complesso)

CALCOLO DELLA PROBABILITA'

STATISTICHE	
Andamento Indice di frequenza	stabile
Andamento Indice di gravità	stabile
ASSENTEISMO	
Tasso di assenteismo	Basso
SINTOMI AZIENDALI	

SINTOMI AZIENDALI	
Presenza di vertenze, procedure disciplinari, lamentele, ecc.	NO
LAVORATORI IN DISAGIO DA STRESS	
Presenza di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria	NO
RISCHI CAUSA DI STRESS	
Presenza di Rischi Specifici	NO
AMBIENTI DI LAVORO	
Giudizio sull'idoneità di cui all'Allegato IV D.Lgs. 81	Abbastanza Idonei
LAVORI NOTTURNI	
Presenza di lavori notturni	NO
LAVORATORI PARTICOLARI	
Donne incinte o in allattamento	NO
Persone diversamente abili	NO
Persone con disturbi temporanei, prescrizioni	NO
Persone con invalidità riconosciuta	NO
Giovani (età < 30 anni o esperienza < 1 anno)	NO
Lavoratori con età > 65 anni	NO
Immigrati	NO
LAVORI IN LUOGHI PARTICOLARI	
Laboratori con uso di sostanze pericolose o con radiazioni	NO
Luoghi esterni per Vigilanza, Antincendio, Ordine pubblico	NO
Aree destinate a ciclo produttivo industriale (catene di montaggio)	NO
Spazi speciali (cunicoli, aree sotterranee, con temperature estreme, ecc)	NO
Su strada con uso di automezzi	NO
Su strada con uso di autocarri o carichi speciali	NO
Su strada con uso di portavalori	NO
A contatto con l'utenza (sportelli, call center, ecc.)	NO
Luoghi a rischio rapina	NO
Luoghi contatto con l'utenza a rischio rapina	NO
A contatto con pazienti	NO
Con la custodia (responsabilità) di minorenni	NO
CONTESTO LAVORATIVO	
Il microclima (umidità, temperatura, areazione, illuminazione) è adeguato.	abbastanza
Gli ambienti di lavoro sono realizzati secondo i principi dell'ergonomia.	abbastanza
PROCESSI LAVORATIVI	
Il carico di lavoro giornaliero e le scadenze sono proporzionate alla capacità dei lavoratori.	abbastanza
La formazione dei lavoratori è appropriata alla mansione che svolgono.	abbastanza
Le procedure di gestione e assegnazione dei turni sono efficienti e chiare.	abbastanza
Ai lavoratori vengono dati puntuali feedback (informazioni, riscontri) in merito ai loro risultati e alla qualità del lavoro svolto.	abbastanza
L'assegnazione dei compiti e delle responsabilità tra i lavoratori è chiara e trasparente.	abbastanza
È previsto un percorso di avanzamento di carriera per tutti i lavoratori.	abbastanza
Le opportunità di miglioramento della posizione lavorativa seguono criteri espliciti fondati sulla meritocrazia.	abbastanza
RELAZIONI INTERPERSONALI	
Le relazioni tra i lavoratori e i superiori sono positive e supportive.	abbastanza
Le relazioni tra i colleghi sono collaborative e amichevoli.	abbastanza
Non sono presenti particolari conflitti né manifestazioni di aggressività o	abbastanza

RELAZIONI INTERPERSONALI	
emarginazione tra i lavoratori.	

CLIMA ORGANIZZATIVO	
I dirigenti, ove possibile, coinvolgono i lavoratori nelle decisioni e tengono in considerazione il loro parere professionale sulle questioni lavorative.	abbastanza
Tutti i lavoratori ricevono le informazioni e le risorse utili per il corretto svolgimento dei loro compiti.	abbastanza
Lavoratori e dirigenti condividono obiettivi comuni e un forte senso di squadra.	abbastanza
Tra lavoratori e dirigenti c'è fiducia, lealtà e rispetto.	abbastanza

PROBABILITA'	POSSIBILE
--------------	-----------

CALCOLO DELLA MAGNITUDO

RISCHI DI NATURA PSICOLOGICA	
Manifestazioni di agitazione o di ansia.	per nulla
Comportamenti o modi di fare che indicano forte tristezza o disperazione.	per nulla
Episodi di aggressività o scatti d'ira.	per nulla
Perdita della concentrazione, disattenzione o problemi a ricordare le cose.	per nulla
Condotte che esprimono disaffezione e/o distanziamento dal proprio lavoro.	per nulla

MAGNITUDO	LIEVE
-----------	-------

RISCHI DI NATURA FISIOLOGICA	
Angina pectoris, ipertensione, tachicardia, affanno o altri disturbi cardiovascolari.	per nulla
Mal di testa, sensazione di soffocamento, annebbiamento della vista, difficoltà a deglutire, sudorazione eccessiva.	per nulla
Inappetenza, sfinimento, mancanza di energie.	per nulla
Bruciori o crampi allo stomaco, alito pesante, nausea o vomito frequente	per nulla
Diarrea, stitichezza, gonfiore o dolori intestinali.	per nulla
Ronzii alle orecchie, vertigini, capogiri, tremori.	per nulla
Insonnia, risvegli notturni, sonno disturbato.	per nulla
Psoriasi, eruzioni cutanee, prurito o altre patologie della pelle.	per nulla
Dolori o tensione muscolari, mal di schiena, cervicalgia.	per nulla

MAGNITUDO	LIEVE
-----------	-------

RISCHI DI NATURA COMPORTAMENTALE	
Fumo eccessivo.	per nulla
Alimentazione disordinata, eccessiva o insufficiente.	per nulla
Consumo inappropriato di alcolici.	per nulla
Assunzione di farmaci psicoattivi.	per nulla

MAGNITUDO	LIEVE
-----------	-------

CALCOLO DELLA ENTITA' DEI RISCHI

Con riferimento alla matrice riportata nella Sezione I ed ai risultati ottenuti, viene qui di seguito calcolata l'entità dei RISCHI collegati con lo Stress Lavoro-correlato:

RISCHI DI NATURA PSICOLOGICA		
	Probabilità	POSSIBILE
	Magnitudo	LIEVE
	RISCHIO	M.BASSO

RISCHI DI NATURA FISIOLOGICA		
	Probabilità	POSSIBILE
	Magnitudo	LIEVE
	RISCHIO	M.BASSO

RISCHI DI NATURA COMPORTAMENTALE		
	Probabilità	POSSIBILE
	Magnitudo	LIEVE
	RISCHIO	M.BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA' ADOTTATE DALL'AZIENDA

A seguito dell'osservazione sistematica delle attività Aziendali, dell'analisi della documentazione disponibile e dei colloqui con i responsabili aziendali e con i referenti per la sicurezza, vengono evidenziate le seguenti misure di prevenzione e protezione già promosse dall'Azienda:

- ❖ Informazione e formazione sui fattori che determinano lo stress, sui rischi legati allo stress e sulle strategie per riconoscere e affrontare i sintomi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE DALL'AZIENDA

Le misure supplementari di prevenzione e protezione, individuate in seguito alla valutazione dei rischi legati allo stress lavoro-correlato riportata nella presente Relazione, devono essere attuate, secondo il programma elaborato dal Datore di lavoro, in funzione del livello di priorità stimato, strettamente legato alla Entità finale del Rischio, come indicato nella seguente tabella.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DELLA ENTITA' DEL RISCHIO		
Entità del Rischio	Azione da Intraprendere	Scala di Tempo
MOLTO BASSO BASSO (livello di priorità Basso)	Le misure possono essere inserite in un programma pluriennale di interventi, salva l'opportunità di realizzarle in tempi inferiori qualora l'opera risultasse di significativa efficacia.	Programma pluriennale di interventi
MEDIO (livello di priorità Medio)	Le misure possono essere realizzate anche successivamente a quelli con priorità alta, comunque in tempi relativamente brevi.	Entro 6/12 mesi
ALTO	Le misure devono essere adottate con tempestività, nei	Immediatamente

(livello di priorità Alto)	limiti dei tempi tecnici strettamente necessari se immediatamente spesabili nell'esercizio attuale, oppure non appena approvato dall'Azienda il budget annuale.	<i>compatibilmente con i tempi tecnici strettamente necessari</i>
----------------------------	---	---

Non sono previste ulteriori misure di prevenzione oltre quelle già adottate dall'Azienda.

SEZIONE III MONITORAGGIO E CONTROLLO

MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall'ambiente, dalle materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

MONITORAGGIO

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come definiti nella specifica Sezione II, sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche : semestrale (valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei risultati accertati)

Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti

Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine dell'attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

Nota: Alcune metodologie e tecniche di intervento suggerite nella presente Relazione quali misure aggiuntive di prevenzione e protezione dei lavoratori verso i rischi legati allo stress lavoro correlato si fondano su assunti, modelli teorici e metodologie specifici della Psicologia e propri della professione di Psicologo. Pertanto, l'attuazione delle stesse misure necessita la collaborazione tra le figure di riferimento e i ruoli indicati dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e uno Psicologo con competenze specifiche.

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi collegati allo Stress lavoro-correlato:

- ✚ È stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- ✚ È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi collegati con lo stress lavoro-correlato è stata condotta dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo
Datore di Lavoro	Prof. Guarino Carlo <i>Dirigente Scolastico</i>
Medico Competente	Dott. Sasso Raffaele
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza	Prof. Angelo pellegrino
Resp.Serv.Prev.Protezione	Prof. Di Grazia Giovanni

Nota: La presente Relazione di Valutazione costituisce parte integrante del Documento generale di Valutazione dei Rischi, a norma del D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1; pertanto, la sola Relazione non esaurisce gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1. lettera a).

C5 – RIEPILOGO SINTETICO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per la valutazione sono stati analizzati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed inoltre i rischi legati all'organizzazione del lavoro in merito alle singole fasi di lavoro.

A tale scopo per ogni area omogenea o per ogni attività i rischi sono stati inseriti in tre tabelle corrispondenti a ciascuna delle tre voci sopraindicate; per ogni rischio è stata quindi fornita una classificazione sintetica:

legenda relativa alla classificazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo evidenziate:

classe 1: rischio molto contenuto o comunque sotto controllo e non ulteriormente riducibile. Pieno rispetto delle norme vigenti.

Classe 2: il rischio è contenuto e sono rispettati i requisiti minimi di sicurezza fissati dalle normative vigenti. Il rischio residuo, in certi casi può essere ulteriormente ridotto.

Classe 3: il rischio è sufficientemente sotto controllo ma sono opportuni interventi migliorativi e/o adeguamenti alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/2008

Classe 4: il rischio è eccessivo o il rispetto delle norme è inadeguato

Nota: nelle tabelle sono esclusi alcuni parametri (solitamente considerati nelle valutazioni del rischio) che non hanno alcuna rilevanza nella struttura in esame.

C5 – ALCUNE MISURE DI SICUREZZA DEFINITE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE

La definizione delle misure di tutela è stata effettuata tenendo presenti, oltre le indicazioni tecniche di norme specifiche, i seguenti criteri generali;

Cercare di ridurre i rischi alla fonte;

Cercare di programmare ed organizzare il lavoro al fine di ridurre l'influenza dei fattori dell'ambiente potenzialmente pericolosi;

Dare priorità alle misure di prevenzione collettive rispetto alle misure di prevenzione individuale;

Limitare al minimo i lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;

Limitare l'utilizzo degli agenti chimici e fisici.

I provvedimenti definitivi negli ambienti di lavoro a seguito della valutazione dei rischi sono i seguenti:

Vie d'uscita in genere

Migliorare l'illuminazione artificiale mediante installazione di idoneo e conforme impianto alla Legge 37/2008;

Installare nella sede centrale idonea illuminazione di sicurezza mediante installazione di luci di emergenza e segnalazione vie di fuga;

Dotare tutti gli ambienti di idonee porte con verso di apertura in direzione della via di fuga;

Predisporre i passaggi per eventuale accesso dei disabili agli uffici amministrativi;

Locali ed arredi vari

Utilizzare i locali in numero di lavoratori adeguati al volume stesso del locale;

Allestire con idonei arredi ed attrezzature di tipo ergonomico tutti gli ambienti di lavoro;

Apporre nei locali d'ingresso o di sicuro passaggio un cartello con il logo dell'Istituto e riportante i principali numeri di telefono per eventuali emergenze: carabinieri, vigili del fuoco, ospedale, etc. ;

Adeguamenti di norme

In merito a questa voce si precisa che **la sede centrale** non risponde alle norme di sicurezza riguardanti gli istituti di istruzione superiore e più volte è stato segnalato, all'autorità preposta alla fornitura dei locali (Amm.ne Provinciale). Tuttavia, seppur sollecitata alla fornitura di una sede unica e conforme alla normativa, non è stata mai data risposta in merito alla problematica;

In attesa, comunque, si segnalano i seguenti adempimenti:

Far effettuare verifica generale degli impianti elettrici da tecnico specializzato;

reiterare le denunce di messa a terra degli impianti di terra;

Effettuare denuncia ISPESL di impianti o recipienti in pressione (caldaia risc.);

Realizzare tutti gli adeguamenti necessari;

Sgombrare da ogni impedimento l'accesso ai quadri elettrici;

Disporre su ogni quadro elettrico la relativa segnaletica di sicurezza (non usare acqua per spegnere incendi, non effettuare lavori sotto tensione, pericolo corrente elettrica, ecc.);

Predisporre presso ogni quadro elettrico cartello con indicazione dei soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica;

Verificare semestralmente gli estintori a polvere come da normativa in corrispondenza anche dei quadri elettrici e comunque in ragione di uno ogni mq. 200 di superficie;

Installare la segnaletica di sicurezza;

Verificare ed adeguare gli impianti di riscaldamento;

Migliorare le condizioni microclimatiche ambientali;

Realizzare idoneo sistema di protezione contro le scariche atmosferiche (gabbia di faraday);

Disporre una verifica statica con eventuale prove di carico per tutta la sede centrale.

Locali non idonei

È stata evidenziata, nella sede centrale, la presenza di locali con grave carenze tecnico-sanitarie. Risulta pertanto necessario superare tale situazione o con sostanziali interventi di adeguamento o con l'abbandono di tali locali e la sostituzione con altri adatti all'attività.

Pulizia dei locali

Allo stato, per varie ragioni (in parte ancora da indagare) le condizioni di pulizia dei locali NON sono soddisfacenti. Occorre, quindi, migliorare il servizio, soprattutto modificando i tempi, la dotazione e la turnazione del personale a ciò dedicato.

Uscite verso luogo sicuro

La scuola dispone di n°3 uscite di sicurezza aventi le seguenti caratteristiche:

- un'uscita di sicurezza (Via Presidio) è composta da una porta larga 180 cm a due battenti apribili nel verso contrario alla via d'esodo;
- un'uscita di sicurezza posta tra la scala (lato via del presidio) ed il cortile interno è composta da una porta larga 140 cm a due battenti apribili nel verso contrario all'esodo;
- un'uscita di sicurezza(piazza Magenta) è composta da un portone largo 270 cm a due battenti apribili nel verso contrario alla via d'esodo. La porta è mantenuta chiusa durante l'orario di lezione.

I moduli attualmente presenti sono pari a nove. In base all'attuale massimo affollamento sono necessari quattro moduli.

Il senso ed il sistema di apertura delle uscite di sicurezza non sono conformi a quanto stabilito dal DM 26/08/92.

Necessita richiedere all'Amm.ne Prov.le di rendere apribili verso l'esodo mediante semplice spinta entrambi i battenti delle due porte installate rispettivamente tra la scala interna (Via Presidio) ed il cortile e tra la stessa scala e via Presidio.

SCALE

I piani sopraelevati dell'edificio sono serviti da due scale interne a giorno ed una scala di sicurezza esterna distribuite nel modo seguente:

il secondo piano è servito da due scale interne a giorno;

il primo piano è servito da due scale interne a giorno ed una scala di sicurezza esterna.

Le scale hanno le seguenti caratteristiche:

Scala n°1 (lato via presidio)

La scala, del tipo interna a giorno, serve tutti i piani.

Le rampe più strette (in corrispondenza del secondo piano) hanno una larghezza minima di 130 cm.

I parapetti della scala sono alti 100 cm.

I parapetti del secondo piano sono alti 94 cm.

Una rampa, in corrispondenza del secondo piano, scorre fra due pareti ed è priva di corrimano installato su almeno un lato.

Non è installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

Non è installata l'illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

Per tale scala gli adempimenti a carico dell'amm.ne prov.le sono:

Aumentare l'altezza del parapetto del 2° piano ad almeno a 100cm. Priorità 1

Installare almeno un corrimano su almeno un lato della stessa scala. Priorità 1.

Installare la segnaletica indicante i percorsi di esodo. Priorità 1

Installare l'illuminazione di sicurezza. Priorità 2

Scala n°2

La scala, del tipo interna a giorno, serve tutti i piani.

Le rampe sono larghe 150 cm.

I parapetti sono alti 85 cm.

Non è installata l'illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

Fra i corridoi del primo piano e la scala è presente un vano senza porta largo 108cm.

Sono da richiedere alla amm.ne prov.le i seguenti interventi:

aumentare l'altezza dei parapetti della scala ad almeno 100 cm. Priorità 1

in corrispondenza del corridoio del primo piano allargare il vano di accesso ad almeno 120 cm. Priorità 3

Scala di sicurezza esterna

La scala, ubicata nel cortile interno, serve solo il primo piano.

Le rampe sono larghe 120 cm.

I parapetti della scala sono alti 103cm.

Non è installata la segnaletica indicante il percorso d'esodo.

Non è installata l'illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

È da richiedere all'amm.ne prov.le di estendere la scala di sicurezza anche al secondo piano. Priorità 3

Installare la segnaletica indicante il percorso di esodo. Priorità 1

Installare l'illuminazione di sicurezza. Priorità 2